Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 27 aprile 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1942-XX, n. 354.

Istituzione della Facoltà di agraria presso la Regia università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con le norme di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, è costituita presso la Regia università di Palermo una Facoltà di agraria.

Art. 2.

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo addì 1° dicembre 1941-XX, tra il Ministero dell'educazione nazionale, la Regia università e alcuni Enti locali per la istituzione e il mantenimento di una Facoltà di agraria presso la Regia università.

I contributi annui previsti dall'art. 3 della convenzione predetta sono dagli Enti versati allo Stato in conto entrate del Tesoro.

Art. 3.

Al ruolo organico dei posti di professore della Regia università di Palermo sono aggiunti sette posti, i quali vengono assegnati alla nuova Facoltà di agraria.

Art. 4.

Quale contributo alle spese di primo impianto della Facoltà di agraria, lo Stato corrisponderà alla Regia università di Palermo, ad integrazione dei contributi di cui all'art. 2 dell'annessa convenzione, una somma di L. 750.000 una volta tanto.

Art. 5.

Il contributo annuo dello Stato alle spese di funzionamento della nuova Facoltà di agraria è stabilito in L. 328.320.

Oltre al contributo annuo di cui al precedente comma, lo Stato verserà annualmente alla Regia università di Palermo L. 168.600, pari alla differenza fra la somma di L. 450.000, importo dei contributi di cui all'art. 2, comma secondo, della presente legge, e la somma di L. 281.400, importo medio della spesa per i sette posti di professore di ruolo istituiti a' sensi dell'art. 3 della legge medesima. Peraltro, per ognuno dei predetti sette posti di professore di ruolo che risulti vacante, lo Stato corrisponderà alla Regia Università una somma di L. 40.200.

Art. 6.

Con provvedimento da adottarsi, a' sensi dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, i ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Palermo saranno aumentati dei posti occorrenti per la nuova Facoltà.

Art. 7.

Per effetto della presente legge:

a) il numero 6 della tabella *A* del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, modificato a' sensi dell'art. 5, comma primo, del R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2252, e dell'art. 5, comma secondo, del R. decreto 29 maggio 1937-XV, n. 1230, s'intende integrato dei maggiori contributi che lo Stato deve corrispondere alla Regia università di Palermo, giusta l'articolo 5;

b) il numero 6 della tabella *D* del predetto testo unico, integrato a' sensi dell'art. 5, comma secondo, del sopracitato R. decreto 19 dicembre 1935-XIV, n. 2252, e dell'art. 5, comma primo, del sopra citato R. decreto 29 maggio 1937-XV, n. 1230, s'intende così ulteriormente integrato:

« *h*) Facoltà di agraria: posti di ruolo 7 ».

Art. 8.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nella presente legge e le modificazioni allo statuto dell'Università per l'attuazione di quanto è disposto nell'art. 1 e per l'inserzione delle norme didattiche relative avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1941-42-XX.

Per l'anno accademico 1941-42-XX, i trasferimenti di professori a posti di ruolo previsti dall'art. 3 della presente legge potranno essere disposti anche oltre il termine stabilito dall'art. 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione

L'anno millenovecentoquarantuno il giorno primo dicembre in Palermo.

Avanti a me dott. Antonino Tardi, consigliere di prefettura delegato alla stipulazione dei contratti si sono presentati nell'ufficio della Regia prefettura: l'Ecc. gr. uff. Adalberto Mariano, prefetto di Palermo nella rappresentanza dell'Eccellenza il Ministro per l'educazione nazionale; il prof. Leotta Nicola nella qualità di Magnifico rettore nella Regia università di Palermo; il prof. avv. Giuseppe Maggiore nella qualità di preside dell'Amministrazione provinciale di Palermo; l'Eccel-

lenza gr. uff. dott. Francesco Sofia nella qualità di podestà del comune di Palermo; il comm. prof. Pietro Leone nella qualità di vice presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Palermo; ed il comm. Nallo Mazzocchi Alemanni, direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano per la stipulazione della presente convenzione relativa alla istituzione ed al mantenimento della Facoltà di agraria nella Regia università di Palermo, giusta autorizzazione data dal Ministero dell'educazione nazionale con nota 19 novembre 1941-XX, n. 2589.

Art. 1.

Gli Enti che partecipano agli accordi di cui alla presente convenzione, legalmente rappresentati come sopra, si obbligano a provvedere, nella misura e nei termini per ciascuno indicati, alle spese necessarie per il primo impianto e per il funzionamento di una Facoltà di agraria presso la Regia università di Palermo.

Art. 2.

Per le spese riguardanti la costituzione della Facoltà e l'arredamento didattico e scientifico dei relativi istituti e laboratori, l'Università oltre che del contributo che le sarà appositamente concesso dallo Stato, disporrà dei seguenti altri contributi, che le saranno versati direttamente dagli Enti sottoindicati:

Comune di Palermo: L. 150.000 (centocinquantamila) come da deliberazione in data 8 aprile 1941-XIX, approvata dalla Commissione centrale per la finanza locale in data 11 giugno 1941-XIX;

Provincia di Palermo: L. 50.000 (cinquantamila) come da deliberazione in data 9 maggio 1941-XIX, approvata dal Ministero dell'interno in data 14 giugno 1941-XIX;

Consiglio provinciale delle corporazioni di Palermo: L. 50.000 (cinquantamila) come da deliberazione in data 22 febbraio 1941-XIX, approvata dal Ministero delle corporazioni in data 12 maggio 1941-XIX.

L'Università dichiara, inoltre, di aver ricevuto la somma di L. 500.000 (cinquecentomila) che il DUCE, prelevandola da un'offerta fattagli dal Banco di Sicilia, ha voluto destinare per l'arredamento della costituenda Facoltà di agraria.

Art. 3.

Alle spese di funzionamento si provvederà, oltrechè con il contributo annuo che sarà all'uopo stabilito dallo Stato, con i contributi annui qui sotto distinti:

Comune di Palermo: L. 100.000 (centomila);

Provincia di Palermo: L. 50.000 (cinquantamila);

Consiglio provinciale delle corporazioni di Palermo: L. 50.000 (cinquantamila) come dalle deliberazioni rispettivamente citate all'articolo precedente;

Ente di colonizzazione del latifondo siciliano: L. 250.000 (ducentocinquantamila) come da deliberazione in data 29 luglio 1941-XIX, n. 16, autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con lettera in data 11 giugno 1941-XIX, n. 3105.

Art. 4.

I contributi degli Enti locali per le spese di funzionamento della Facoltà nell'ammontare sottoscritto da ognuno di essi, debbono essere versati annualmente allo Stato in conto entrate del Tesoro.

L'importo complessivo dei contributi anzidetti viene corrisposto dallo Stato all'Università di Palermo in aumento del contributo annuo per il suo funzionamento.

Dal versamento viene dedotto l'onere medio relativo ai posti di insegnante di ruolo, stabilito nell'ammontare di lire annue 40.200 per ognuno, intendendosi però che l'onere per ogni posto di ruolo vacante deve essere rimborsato all'Università.

Art. 5.

Alle tabelle del personale insegnante nelle Regie università saranno aggiunti per la Facoltà agraria di Palermo sette posti di professori di ruolo.

Art. 6.

Con variazioni, da proporre ed approvare a norma di legge, saranno aggiunti ai ruoli del personale assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Palermo, i posti organicamente necessari per il funzionamento della nuova Facoltà.

Lo statuto della Regia università di Palermo sarà integrato con le disposizioni relative all'ordinamento didattico della Facoltà di agraria.

Art. 7.

La Facoltà dovrà iniziare il suo funzionamento dall'anno accademico 1941-42-XX.

La presente convenzione si intende stipulata per la durata di dieci anni, a decorrere dalla sua firma, e s'intenderà tacitamente prorogata di 10 in 10 anni, salvo regolare denuncia, valida per ogni ente denunziante se effettuata 12 mesi prima di ciascuna scadenza decennale.

Art. 8.

La presente Convenzione, redatta in carta libera ed esente dalla tassa di registrazione, si intende stipulata nell'interesse della Regia università di Palermo.

Art. 9.

Per l'esecuzione e per gli effetti del presente contratto contraenti eleggono il domicilio legale in Palermo e cioè l'Eccellenza il prefetto gr. uff. Adalberto Mariano, nel Palazzo del governo; il prof. Leotta Nicola Magnifico rettore, nella Regia università di Palermo; il prof. avvocato Giuseppe Maggiore preside dell'Amministrazione provinciale, nel Palazzo della provincia; l'Ecc. gr. uff. Francesco Sofia podestà di Palermo, nel Palazzo comunale; il prof. Pietro Leone vice-presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, nel Palazzo delle corporazioni, ed il comm. Nallo Mazzocchi Alemanni direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, in via Catania, n. 14.

Letto, approvato e sottoscritto.

Adalberto Mariano; Francesco Sofia, podestà; *Nicola Leotta,* rettore; *Giuseppe Maggiore; Nallo Mazzocchi Alemanni; Pietro Leone.*

Antonino Tardi, delegato ai contratti.

Per copia conforme all'originale.

1° dicembre 1941-XX

Il segretario: F. Giorgiono

REGIO DECRETO-LEGGE 19 marzo 1942-XX, n. 355.

Modificazioni al R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 988, contenente disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 988, contenente disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, d'intesa con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per gli scambi e per le valute ha facoltà di autorizzare l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a emettere, in casi di particolare interesse per l'economia nazionale, i certificati preveduti dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 1, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 988, anche quando si tratta di versamenti eseguiti a titolo di anticipazioni per merci da fornire.

Sui certificati emessi in base alla predetta autorizzazione e sugli annessi moduli di cambiale tratta, sarà fatta menzione dell'autorizzazione stessa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per gli scambi e per le valute è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 89. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1942-XX, n. 356.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42, per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 9 maggio 1941-XIX, n. 500, 15 maggio 1941-XIX, nn. 471 e 498 e 19 maggio 1941-XIX, n. 510;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati per l'esercizio finanziario 1941-42:

Ministero degli affari esteri . . .	L.	20.500.000
Ministero dell'educazione nazionale	»	5.000.000
Ministero dell'interno	»	10.000.000
Ministero delle comunicazioni . .	»	13.000.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno e delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero degli affari esteri:

Cap. 72 — Spese politiche e riservate (Albania)	L.	10.000.000
Cap. 113-*ter* (*di nuova istituzione*) — Assegnazione straordinaria a favore del Partito Fascista Albanese per occorrenze relative a funzioni di interesse pubblico e di carattere sociale connesse allo stato di guerra	»	10.000.000
Cap. 125 (*aggiunto - in conto competenza - modificata la denominazione*) — Indennizzi per i danni subiti da funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri in conseguenza della guerra ed a causa del servizio (Regio decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1521, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2347 e legge 20 novembre 1941-XX, n. 1432)	L.	500.000
	L.	20.500.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 226 (*aggiunto - in conto competenza*) — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico, ecc.	L.	5.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 105-*quinquies* (*modificata la denominazione*) — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche o sfollate in dipendenza della guerra, nonchè per le spese di assistenza alle famiglie di connazionali internati nei campi di concentramento ed a quelle che per effetto dell'attuale emergenza sono state private delle consuete rimesse dei familiari residenti all'estero. Spese per l'impianto di villaggi di accantonamento per profughi di guerra . L. 10.000.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. 81-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra . . . . L. 13.000.000

Art. 3.

E' autorizzata l'inscrizione in relazione al fabbisogno delle somme seguenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno:

Lire 2.000.000.000 per l'erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Lire 50.000.000 per il rimborso ai Comuni delle spese relative al servizio di razionamento dei consumi alimentari e industriali.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000, in aggiunta a quella di cui alla legge 24 novembre 1941-XX, n. 1315, per provvedere, nei territori nemici occupati dalle Forze armate dello Stato, all'esecuzione di lavori marittimi urgenti.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 87. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 marzo 1942-XX, n. 357.

Testo unico delle disposizioni in materia d'imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari e nuova aliquota dell'imposta di negoziazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo unico della legge 29 dicembre 1941-XX n. 1469, che autorizza il Governo del Re a riunire ed a coordinare in unico testo le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, e nelle relative leggi di conversione in legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, delle disposizioni in materia d'imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari e nuova aliquota dell'imposta di negoziazione, di cui ai Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, convertiti rispettivamente in legge, con modificazioni, con le leggi 29 dicembre 1941-XX, nn. 1468 e 1469.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 83. — MANCINI

ALLEGATO

Testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari e nuova aliquota dell'imposta di negoziazione.

TITOLO I

Imposta sul plusvalore dei titoli azionari

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I. — *Titoli le cui cessioni sono soggette ad imposta e misura di questa.*

Art. 1.

Sul maggiore valore conseguito nelle cessioni di azioni e di altri titoli a reddito variabile costituenti parte del capitale di società commerciali e delle società civili considerate nell'art. 229 del codice di commercio, ovvero di quote o di carature, comunque denominate, delle società commerciali e delle società civili sopra richiamate, quando tali quote o carature siano

cedibili con effetto verso la società, siano o meno i titoli sopra indicati quotati in borsa, è dovuta un'imposta proporzionale nella misura uniforme del 20 per cento, salvo il disposto del successivo art. 12.

La detta imposta si applica sul maggior valore di cessione, dedotto da tale valore l'ammontare della sovrimposta di negoziazione corrisposta a norma del successivo art. 17.

L'imposta è a carico del venditore.

SEZIONE II. — *Obbligo del foglietto bollato per i contratti di cessione di titoli azionari.*

Art. 2.

I contratti fatti in borsa o anche fuori borsa, sia su piazza che fuori piazza, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, che abbiano per oggetto i titoli, quote o carature, di cui all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere posti in essere con l'impiego di appositi foglietti bollati.

Le caratteristiche, le modalità e le norme di uso e di conservazione dei detti foglietti bollati sono determinate con decreto del Ministro per le finanze.

CAPO II

DETERMINAZIONE DEL PLUSVALORE NELLE CESSIONI DI TITOLI QUOTATI IN BORSA

SEZIONE I. — *Criteri generali.*

Art. 3.

Il maggior valore soggetto ad imposta per i titoli di cui all'art. 1, quotati in borsa, è quello costituito dalla differenza fra il prezzo di cessione del titolo ed un prezzo o valore di riferimento determinato giusta le norme seguenti:

1. Per le cessioni di titoli, acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940 delle varie borse presso le quali il titolo è stato quotato. Qualora la media del prezzo di compenso di fine settembre 1940-XVIII, sia inferiore al valore nominale, il valore di riferimento è costituito da questo ultimo valore. Per i titoli che non abbiano nessun prezzo di compenso a fine settembre 1940-XVIII, il valore di riferimento è determinato con decreto del Ministro per le finanze in base ad apposita valutazione del titolo stesso fatta con riferimento alla detta data dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa, presso la quale il titolo è quotato, più vicina alla sede della società, con le norme di cui al R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

2. Per le cessioni di titoli, acquistati a decorrere dal 1° ottobre 1940-XVIII, ma prima del 20 luglio 1941, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, il valore di riferimento è costituito dall'effettivo prezzo di acquisto quando questo possa essere provato con regolare foglietto bollato di agente di cambio o convalidato da un agente di cambio o da un'azienda di credito iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia, di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607 o da foglietto bollato registrato presso un agente di cambio od una delle aziende di credito di cui sopra, nel periodo dal 20 al 29 luglio 1941-XIX, a norma dell'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647. In caso contrario il valore di riferimento è costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII, di cui al precedente numero 1.

3. Per la cessione di titoli acquistati a decorrere dal 20 luglio 1941-XIX, il valore di riferimento è costituito dal prezzo d'acquisto che deve obbligatoriamente risultare da apposito foglietto bollato a norma del precedente art. 2.

4. Nei casi in cui il valore di riferimento è costituito dal prezzo di acquisto, devono essere annotati sul foglietto bollato di cessione gli estremi del foglietto bollato di acquisto.

Qualora la cessione abbia per oggetto titoli acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, ovvero titoli acquistati nel periodo corrente dal 1° ottobre 1940 al 19 luglio 1941, per i quali ultimi non vengano indicati gli estremi del foglietto bollato di acquisto, sul foglietto bollato di cessione deve dal venditore essere apposta dichiarazione, datata e sottoscritta, che i titoli sono stati acquistati nei periodi suindicati.

5. Nel caso in cui successivamente alla data di acquisto o successivamente al 30 settembre 1940-XVIII, sia variato il valore nominale unitario delle azioni, restando invariato il complessivo capitale sociale, il valore di riferimento deve essere rettificato nella stessa proporzione del valore nominale unitario.

6. Per i contratti posti in essere senza l'intervento, come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di una azienda di credito o di un commissionario di borsa, il prezzo di cessione si presume non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nella borsa più vicina al domicilio del venditore, nel giorno della contrattazione.

7. Sui foglietti bollati prescritti per le contrattazioni dei titoli di cui al precedente art. 1 deve essere in ogni caso indicato il valore di riferimento, il maggior valore imponibile e l'importo totale dell'imposta.

8. Le frazioni di lira risultanti dalla liquidazione complessiva dell'imposta, non superiori a centesimi cinquanta vanno abbandonate: quelle superiori sono arrotondate a lira intera.

9. L'imposta è dovuta anche per le cessioni dei titoli di cui all'art. 1 poste in essere mediante atto pubblico o scrittura privata registrata ed è liquidata e riscossa, indipendentemente da quella di registro, dagli Uffici del registro all'atto della registrazione, osservate le norme vigenti in materia di imposta di registro.

10. La media dei prezzi di compenso costituente il valore di riferimento ai fini dell'applicazione dell'imposta a norma del presente articolo, è determinata con decreti del Ministro per le finanze.

SEZIONE II. — *Riporti.*

Art. 4.

Non sono soggetti all'imposta di cui al precedente art. 1, i trasferimenti provvisori di titoli per riporto finanziario e le operazioni di riporto costituenti semplice proroga senza liquidazione di differenza di prezzo.

SEZIONE III. — *Vendite a premio.*

Art. 5.

Nelle vendite a premio di titoli azionari quotati in borsa, qualora il compratore non ritiri i titoli, l'imposta di cui all'art. 1 è dovuta sull'importo del premio pattuito ed è a carico di chi incassa il premio.

SEZIONE IV. — *Vendite allo scoperto.*

Art. 6.

Per le vendite allo scoperto di titoli azionari quotati in borsa, l'imposta di cui all'art. 1, è dovuta sulla differenza fra il prezzo di vendita e quello successivo di acquisto, solo quando tale differenza risulti attiva per il venditore allo scoperto, a condizione che siano osservate le seguenti formalità:

a) che tanto l'operazione di vendita allo scoperto quanto quella di acquisto dei titoli a copertura siano fatte a mezzo dello stesso agente di cambio od anche di una stessa azienda di credito, sempre che si tratti di azienda iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607 o di altre aziende di credito o di commissionari di borsa, le une e gli altri espressamente designati con decreto del Ministro per le finanze;

b) che sul foglietto bollato di vendita allo scoperto sia espressamente dichiarato dall'intermediario che trattasi di vendita allo scoperto;

c) che sul foglietto bollato d'acquisto dei titoli siano riportati gli estremi del foglietto bollato di vendita allo scoperto, con dichiarazione che l'acquisto è fatto a copertura di tale vendita.

Ove non siano osservate le formalità sopra indicate, l'imposta è dovuta all'atto della vendita allo scoperto ed il valore di riferimento è in ogni caso costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII.

Sono parificate alle vendite allo scoperto le vendite di titoli acquistati a premio, effettuate prima che abbia avuto luogo la « risposta premi ».

SEZIONE V. — *Recesso dalla quotazione in Borsa e nuova ammissione di titoli alla quotazione.*

Art. 7.

Le società che al 19 luglio 1941-XIX, data di pubblicazione del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, si trovavano ammesse alla quotazione ufficiale delle loro azioni in borsa, non possono ottenere la cessazione della quotazione stessa se non in base ad autorizzazione del Ministro per le finanze.

Art. 8.

Nel caso di titoli azionari ammessi alla quotazione in borsa a decorrere dal 20 luglio 1941-XIX, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, si assume come valore di riferimento, per la prima cessione di tali titoli, quello risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli.

Ove la prima vendita successiva all'ammissione dei titoli alla quotazione in borsa abbia per oggetto titoli acquistati a decorrere dal 20 luglio 1941-XIX, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento è costituito dal prezzo di acquisto risultante dal foglietto bollato emesso a norma del precedente art. 2.

Per le prime vendite suddette che abbiano per oggetto titoli acquistati dal 13 gennaio 1942-XX data di entrata in vigore delle leggi 29 dicembre 1941-XX, numero 1468 e 1469, che hanno convertito in legge rispettivamente i Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, numero 647 e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, la norma di cui al precedente comma trova applicazione solo nel caso in cui il foglietto bollato d'acquisto sia stato posto in essere con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, o di altra azienda di credito o di un commissionario di borsa espressamente designati con decreto del Ministro per le finanze.

SEZIONE VI. — *Deducibilità dell'imposta sul plusvalore agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli enti e società tassati in base a bilancio.*

Art. 9.

Per gli enti e le società tassati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta sul plusvalore pagata in applicazione delle norme contenute nel presente titolo, per le operazioni compiute in ciascun esercizio, si considera spesa deducibile agli effetti della determinazione dell'imponibile all'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui maggiori utili realizzati in conseguenza della guerra di cui alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, fino al limite dei redditi conseguiti nell'esercizio stesso per dette operazioni.

CAPO III

DETERMINAZIONE DEL PLUSVALORE NELLE CESSIONI DI TITOLI NON QUOTATI IN BORSA

SEZIONE I. — *Criteri generali.*

Art. 10.

Il maggior valore soggetto all'imposta di cui all'articolo 1, nel caso di cessione di titoli azionari non quotati in borsa, fatta eccezione per i titoli non quotati in borsa delle società immobiliari di cui ai successivi articoli 11, 12, 13 e 14, è costituito dalla differenza fra il prezzo di cessione del titolo ed un prezzo o valore di riferimento determinato giusta le norme seguenti:

a) per i titoli acquistati a decorrere dal 20 luglio 1941-XIX, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, dal prezzo d'acquisto risultante dal relativo foglietto bollato, la cui emissione è obbligatoria a norma del precedente art. 2.

Ove peraltro l'acquisto dei titoli abbia luogo senza l'intervento, come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento è costituito dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di ne-

goziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli;

b) per i titoli acquistati anteriormente al 20 luglio 1941-XIX, dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli.

SEZIONE II. — *Società immobiliari.*

Art. 11.

I contratti di cui all'art. 2 che hanno per oggetto i titoli azionari o quote o carature di società immobiliari non quotati in borsa, quando non risultino da atto pubblico o da scrittura privata registrata, devono essere conclusi in ogni caso con l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia, di cui al Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o di altre aziende di credito a ciò appositamente autorizzate dal Ministro per le finanze.

L'agente di cambio o l'azienda di credito appone sui foglietti dai quali risulta il contratto, la propria sottoscrizione e timbro e annota la contrattazione entro il giorno stesso in cui essa è avvenuta, in appositi moduli conformi al tipo che sarà stabilito dall'Amministrazione finanziaria. Nei primi cinque giorni di ciascun mese l'agente di cambio o l'azienda di credito deve trasmettere al competente Ufficio del registro i moduli compilati nel mese precedente a norma del presente comma, insieme ad un elenco riepilogativo degli stessi datato e sottoscritto.

Art. 12.

Le cessioni di titoli azionari, di quote o carature di società immobiliari non quotati in borsa, sono soggette all'imposta sul maggior valore di cui all'art. 1, nella misura proporzionale uniforme del sessanta per cento.

Il maggior valore imponibile è costituito dalla differenza fra il valore del titolo, resosi definitivo, per l'esercizio 1938, agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e il prezzo di cessione.

Gli Uffici del registro hanno facoltà di accertare la eventuale sussistenza del detto maggior valore, ove questo non risulti dal foglietto bollato di cessione, ovvero la congruità di quello che dallo stesso foglietto risulta assoggettato ad imposta. A tale fine gli Uffici del registro, entro due mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui hanno ricevuto dagli agenti di cambio e dalle aziende di credito i moduli e gli elenchi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, devono richiedere al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina alla sede della società che ha emesso i titoli, la valutazione del titolo alla data della cessione.

Contro la valutazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio, ove essa sia dall'ufficio notificata al contribuente, è ammesso il ricorso, sia da parte del contribuente che da parte dell'ufficio, al Collegio peritale di cui all'art. 9 del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.

Per quanto riguarda la valutazione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, la procedura da seguire dagli Uffici del registro, il ricorso al Collegio peritale e la liquidazione ed il pagamento dell'imposta dovuta e della eventuale sovrimposta di negoziazione di cui al successivo art. 17, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, quarto, quinto e sesto comma, all'art. 10, primo e secondo comma, e all'art. 17, ultimo comma, del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.

Il ricorso al Collegio sospende gli effetti della valutazione dal Comitato. Qualora invece nel prescritto termine non venga prodotto alcun ricorso al Collegio, il contribuente è obbligato a pagare la dovuta imposta sul plusvalore e la eventuale sovrimposta di negoziazione di cui al successivo art. 17, entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere al Collegio.

Art. 13.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui al precedente art. 12, per le società immobiliari costituite a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, si assume come valore di riferimento il valore nominale, se la cessione dei titoli, quote o carature, ha luogo anteriormente alla prima valutazione, resasi definitiva, dei titoli stessi, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. Per la prima cessione effettuata successivamente, si assume come valore di riferimento quello risultante dalla prima valutazione suddetta.

Nel caso di cessione di titoli, quote o carature, che abbiano formato oggetto di precedente cessione con foglietto bollato posto in essere a norma dei precedenti articoli 2 e 11, il valore di riferimento è costituito da quello definitivamente accertato per la cessione risultante dal foglietto bollato medesimo.

Nel caso di compromessi o di scritture private non registrate anteriormente al 20 luglio 1941-XIX, portanti vendita od impegno o promessa di vendita o di acquisto di titoli azionari o di quote o carature di società immobiliari non quotati in borsa, anche se contengano il patto circa il carico delle imposte future, una qualunque delle parti contraenti può risolvere unilateralmente le convenzioni stipulate che la riguardano, senza che possa aver luogo azione di danno da parte degli altri contraenti, a meno che un'altra delle parti non voglia mantenere ferma la convenzione accollandosi l'onere del pagamento dell'imposta del 60 per cento sul plus valore eventualmente dovuta.

Se sorgono contestazioni in ordine agli atti di cui al comma precedente, gli atti stessi possono essere prodotti in giudizio previa registrazione con imposta fissa, salvo l'applicazione delle imposte proprie delle altre convenzioni di cui l'atto faccia constare e senza aggravio di sopratassa.

Analogo trattamento tributario compete alle risoluzioni delle suindicate scritture di vendita o di impegno o promessa di vendita o di acquisto effettuate sia consensualmente che per mezzo di sentenza. Ove invece la sentenza confermi la cessione dei titoli, è dovuta anche l'imposta speciale sul plusvalore di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Per società immobiliari, agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 11, 12 e 13, si intendono le società aventi per oggetto prevalentemente il

commercio o l'amministrazione dei beni immobili di proprietà della società e quelle il cui patrimonio sia costituito prevalentemente da fondi rustici o da costruzioni edilizie urbane destinate a civile abitazione o ad uso commerciale, escluse le società che adibiscono gli immobili di loro proprietà direttamente per l'esercizio della propria attività commerciale o industriale.

Sulle controversie riguardanti la natura di società immobiliare ai sensi del precedente comma decide in unica istanza il Collegio peritale di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, al quale il contribuente può ricorrere entro 30 giorni dalla notificazione, da parte dell'Ufficio del registro, dell'avviso di accertamento del valore patrimoniale rappresentato dal titolo.

SEZIONE III. — *Scioglimento di società immobiliari. Agevolazioni tributarie.*

Art. 15.

Le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, già prorogate con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1942-XX, ed estese anche alle società immobiliari di cui al precedente art. 14.

Le disposizioni sopra richiamate si applicano anche agli atti posti in essere dopo la scadenza preveduta dalla citata legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204.

Le assegnazioni di beni immobili effettuate a norma del presente articolo sono esenti dall'imposta speciale di registro del 60 per cento, di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, dalla imposta di ricchezza mobile, dalla imposta del 20 per cento sui frutti dei titoli e dall'imposta straordinaria progressiva sui dividendi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano solo quando i soci assegnatari o recedenti siano persone fisiche ovvero società od enti, a condizione, in quest'ultimo caso, che tanto le società quanto gli enti assegnatari o recedenti risultino legalmente costituiti anteriormente al 15 maggio 1940-XVIII, data di entrata in vigore della legge sopra citata 23 marzo 1940, n. 283.

CAPO IV

NORME COMUNI ALLE CESSIONI DI TITOLI QUOTATI IN BORSA E DI TITOLI NON QUOTATI - SOCIETÀ CHE HANNO SVALUTATO IL PROPRIO CAPITALE.

Art. 16.

Nel caso di cessioni aventi per oggetto titoli azionari, quotati in borsa, di società che abbiano svalutato il proprio capitale nel periodo dal 1° gennaio 1928 al 30 settembre 1940-XVIII, come pure nel caso di cessioni aventi per oggetto l'intero pacchetto di titoli azionari, di quote o carature, non quotati in borsa, di società che abbiano svalutato il proprio capitale nel periodo dal 1° gennaio 1928 al 31 dicembre 1938, è data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire, con propria insindacabile determinazione su domanda delle società interessate, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui ai precedenti articoli 1 e 12, un valore di riferimento diverso, rispettivamente, da quello costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII, di cui al n. 1 del precedente art. 3, da quello stabilito alla lettera *b*) del precedente art. 10 e da quello stabilito dal secondo comma del precedente art. 12.

La determinazione del Ministro per le finanze è adottata previo parere del Collegio peritale di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.

TITOLO II

Sovrimposta di negoziazione

Art. 17.

Indipendentemente dall'imposta sul plusvalore di cui ai precedenti articoli 1 e 12, per ogni cessione dei titoli azionari, quote o carature indicati all'art. 1, siano o meno quotati in borsa, compresi anche i titoli, quote o carature non quotati in borsa delle società immobiliari di cui al precedente art. 11, è dovuta una sovrimposta di negoziazione nella misura del 5 per cento del prezzo o valore di cessione del titolo, dedotto da tale prezzo o valore il valore nominale del titolo stesso.

Per le cessioni dei diritti di opzione la detta sovrimposta è stabilita nella misura del 4 per cento del prezzo o valore pieno di cessione.

La sovrimposta di negoziazione di cui al presente articolo è a carico esclusivo del compratore.

TITOLO III

Norme comuni all'imposta sul plusvalore ed alla sovrimposta di negoziazione

CAPO I

PERMUTE, DONAZIONI E SUCCESSIONI

Art. 18.

Le permute dei titoli azionari di cui agli articoli 1 e 11, costituiscono agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore di cui allo stesso art. 1 ed all'art. 12, nonchè agli effetti dell'applicazione della sovrimposta di negoziazione di cui all'art. 17, due distinti contratti soggetti ciascuno all'imposta e sovrimposta.

Costituiscono del pari cessioni soggette ad imposta ed a sovrimposta le cessioni dei titoli di cui sopra, in estinzione di debiti o in pagamento di prezzo nelle vendite mobiliari o immobiliari, come pure le donazioni dei titoli stessi, e ciò indipendentemente dall'imposta di registro dovuta sugli atti relativi. Per quanto riguarda le donazioni è fatta eccezione per quelle, risultanti da atto registrato, poste in essere fra ascendenti e discendenti in linea retta e per quelle poste in essere a contemplazione di matrimonio.

Sono esenti dalla imposta e dalla sovrimposta i trasferimenti, per causa di morte, dei titoli azionari di cui ai precedenti articoli 1 e 11.

Il prezzo di cessione, tanto nel caso di permuta che di donazione, è rappresentato dalla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta, nel giorno della permuta o della donazione, nella borsa più vicina al luogo in cui è stata effettuata la permuta o la donazione medesima. Ove la permuta o la donazione abbia per oggetto titoli non quotati in borsa, il prezzo di cessione è rappresentato dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come prezzo di cessione il valore nominale dei titoli.

CAPO II

TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL PLUSVALORE E DELLA SOVRIMPOSTA DI NEGOZIAZIONE - RESPONSABILITÀ.

SEZIONE I. — *Termini per il pagamento.*

Art. 19.

L'imposta di cui ai precedenti articoli 1 e 12 e la sovrimposta di negoziazione di cui al precedente articolo 17 devono essere corrisposte:

a) per le operazioni a contanti: entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della contrattazione;

b) per le operazioni a termine, a fermo: entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della contrattazione;

c) per le operazioni a premio: entro il quinto giorno non festivo successivo a quello stabilito per la « risposta premi » tanto per i titoli oggetto di operazioni passate a fermo, quanto per i premi, nel caso, previsto dal precedente art. 5, di mancato ritiro dei titoli.

Per le contrattazioni fra privati l'imposta e la sovrimposta devono essere corrisposte in ogni caso entro il giorno non festivo successivo a quello della contrattazione.

SEZIONE II. — *Modi di pagamento.*

Art. 20.

L'imposta sul plusvalore e la sovrimposta di negoziazione si corrispondono a mezzo di apposite marche doppie fino all'importo di L. 500 per ogni contratto.

Per gli importi di imposta o di sovrimposta superiori alle lire 500 per ogni contratto, l'imposta o la sovrimposta si corrispondono a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

Fino a che non saranno poste in distribuzione le marche speciali di cui sopra al primo comma, in luogo di esse saranno usate quelle prescritte per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dalla lettera *c*) dell'art. 56 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Per il pagamento dell'imposta e della sovrimposta stabilite dal presente decreto, sia a mezzo di marche, sia a mezzo del servizio dei conti correnti postali, trovano applicazione, in quanto non derogate dal presente articolo, le norme stabilite dagli articoli 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, e dal relativo regolamento approvato col Regio decreto 16 gennaio 1940-XVIII, n. 10.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno stabiliti i tipi e le caratteristiche delle marche speciali di cui al primo comma e le modalità della loro applicazione nonchè le norme e modalità per il pagamento della imposta e della sovrimposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali anche in deroga alle disposizioni sopra richiamate vigenti ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

SEZIONE III. — *Responsabilità.*

Art. 21.

Gli agenti di cambio, le aziende di credito, i banchieri, i commissionari di borsa, i cambiavalute ed ogni altro intermediario sono solidalmente responsabili con il loro cliente per il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione.

Nel caso di contratti posti in essere direttamente fra privati, il compratore è solidalmente responsabile con il venditore per il pagamento dell'imposta sul plusvalore ed il venditore è solidalmente responsabile col compratore per il pagamento della sovrimposta di negoziazione.

CAPO III

SANZIONI PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME STABILITE CIRCA L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL PLUSVALORE E DELLA SOVRIMPOSTA DI NEGOZIAZIONE.

SEZIONE I. — *Sanzioni di carattere generale.*

Art. 22.

Chiunque ponga in essere i contratti previsti dagli articoli 2 e 11 senza il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione dovute a norma del presente decreto, è punito con l'ammenda da cinque a dieci volte l'imposta o la sovrimposta non corrisposta.

L'ammenda si applica distintamente in confronto del venditore o del compratore rispettivamente per l'imposta sul plusvalore e per la sovrimposta di negoziazione, nonchè in confronto degli intermediari.

Per l'omessa annotazione sul foglietto bollato delle indicazioni prescritte negli articoli 3 e 11 le parti e gli intermediari sono soggetti, in solido, alla pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.

Nella stessa pena pecuniaria incorrono gli agenti di cambio e le aziende di credito per l'omessa annotazione e trasmissione, nei termini stabiliti, dei documenti di cui all'art. 11.

La pena dell'ammenda stabilita dall'art. 17, comma primo e quarto, e dall'art. 20, comma primo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituita dalla pena pecuniaria da L. 50 a L. 200 e quella comminata dall'art. 17, comma sesto, dello stesso Regio decreto, è sostituita dalla pena pecuniaria da L. 200 a L. 2000.

Le pene pecuniarie di cui al comma precedente si applicano anche ai fini del presente decreto.

Quando l'imposta o la sovrimposta, qualunque ne sia la forma del pagamento, siano state corrisposte oltre i termini stabiliti dall'art. 19, ma prima dell'accertamento della violazione, le parti e gli intermediari, anzichè nella pena dell'ammenda prevista nel comma primo, incorrono solidalmente nella sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta o sovrimposta dovuta.

Per l'omesso pagamento della maggiore imposta o sovrimposta dovuta a norma degli articoli 12 e 17, nel termine richiamato nel penultimo comma del detto articolo 12 ed in quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo, il contribuente incorre nella sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta e sovrimposta non versate.

SEZIONE II. — *Sanzioni speciali per la violazione delle norme concernenti il pagamento dell'imposta e della sovrimposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali.*

Art. 23.

Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta o della sovrimposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, lo effettua invece con l'applicazione di

marche, è soggetto, anche quando ricorra al frazionamento del prezzo o valore imponibile costituente un'unica cessione, alla pena pecuniaria da un decimo alla metà della somma corrispondente all'imposta o alla sovrimposta irregolarmente corrisposta. E' altresì soggetto, a titolo di refusione d'aggio, al pagamento di una somma pari all'aggio corrispondente all'importo delle marche applicate.

Colui che, essendo obbligato al pagamento dell'imposta o della sovrimposta con postagiro tratto sul proprio conto corrente, lo effettui invece mediante versamento diretto all'ufficio postale, è soggetto alla pena pecuniaria non inferiore ad un ventesimo e non superiore ad un quarto della imposta o della sovrimposta corrisposta irregolarmente.

Per la omessa apertura del conto corrente postale e relativa costituzione del deposito vincolato, nei modi e nei termini stabiliti col decreto del Ministro per le finanze previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 20, è applicabile la pena pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore all'ammontare della somma non depositata.

L'intestatario del conto corrente, il quale riduca il saldo attivo del conto al disotto del limite vincolato a norma delle disposizioni stabilite col decreto del Ministro per le finanze sopra richiamato, e non lo reintegri nel termine prescritto dallo stesso decreto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo non inferiore alla metà della somma occorrente per reintegrare il deposito ad un massimo pari all'ammontare della stessa somma.

Art. 24.

Chiunque, nel caso di pagamento dell'imposta o della sovrimposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, dichiara falsamente sui prescritti documenti, al fine di sottrarsi al pagamento della imposta o della sovrimposta, di avere corrisposto l'imposta o la sovrimposta medesima in effetti non pagata, è punito con la multa fino a lire tremila, indipendentemente dalle altre sanzioni previste dal codice penale e dal presente decreto.

SEZIONE III. — *Altre sanzioni.*

Art. 25.

Nei casi di violazione di eccezionale gravità, ovvero di abituale violazione, può essere disposta dal Ministro per le finanze l'esclusione permanente dalle borse del Regno dei contravventori, contraenti, o intermediari. Per gli agenti di cambio può essere inoltre disposta la sospensione e la revoca della carica.

La sanzione di cui al comma precedente è stabilita in aggiunta a quelle prevedute dagli articoli 3, 5 e 6 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Art. 26.

Indipendentemente dalle sanzioni stabilite dagli articoli 22, 23, 24 e 25, chiunque pone in essere i contratti di cui all'art. 2 senza l'impiego degli appositi foglietti bollati, quando questi siano obbligatori ai sensi dello stesso articolo, ovvero senza l'intervento di un agente di cambio o di una azienda di credito, nel caso preveduto dall'art. 11, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se il fatto è di lieve entità in luogo della pena della reclusione si applica la multa da L. 500 a L. 5000.

Per la repressione delle violazioni alle disposizioni del presente decreto trova applicazione la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

CAPO IV

RIMBORSO DELL'IMPOSTA SUL PLUSVALORE E DELLA SOVRIMPOSTA DI NEGOZIAZIONE.

Art. 27.

E' ammesso il rimborso dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione di cui al presente decreto, erroneamente corrisposte a mezzo del servizio dei conti correnti postali, in base a documentata istanza da prodursi al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nel termine di tre mesi dall'effettuato pagamento della imposta o della sovrimposta. La domanda, quando la operazione è stata effettuata con l'intervento di un agente di cambio o di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, deve essere presentata dall'agente di cambio o dall'azienda di credito, sottoscritta per adesione anche dall'interessato, la cui firma deve essere dichiarata autentica con attestazione, esente da ogni tassa, dello stesso agente di cambio od azienda di credito istante. In questo caso il rimborso è effettuato a favore dell'agente di cambio od azienda di credito che ha prodotto l'istanza.

CAPO V

PRESCRIZIONE.

Art. 28.

L'azione della finanza per il conseguimento dell'imposta sul plusvalore, della sovrimposta di negoziazione e delle sopratasse relative, dovute a norma del presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni computabili dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Nello stesso termine si prescrive l'azione del contribuente per richiedere la restituzione di sopratasse indebitamente corrisposte. Non è ammesso rimborso per l'imposta e per la sovrimposta pagata a mezzo di marche.

La compiuta prescrizione del diritto della finanza non autorizza peraltro l'uso o la produzione dei foglietti bollati irregolari agli effetti del presente decreto senza il pagamento dell'imposta, della sovrimposta, delle sopratasse e del minimo delle pene pecuniarie dallo stesso stabilite.

CAPO VI

PRIVILEGIO DELLO STATO.

Art. 29.

Il credito dello Stato per l'imposta sul plusvalore e per la sovrimposta di negoziazione non corrisposte a norma del presente decreto e per le eventuali sopratasse incorse è privilegiato sulla generalità dei mobili dei suoi debitori.

Tale privilegio ha lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 1957 del Codice civile, al quale è tuttavia posposto.

TITOLO IV.

Imposta di negoziazione

Art. 30.

L'imposta di negoziazione di cui ai numeri 2 e 3 della tariffa allegato *A* al R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è stabilita, con effetto dall'anno 1942, nella misura uniforme del sei per mille.

TITOLO V.

Disposizioni varie e finali

Art. 31.

L'imposta sul plusvalore e la sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari stabilite dal presente decreto sono dovute indipendentemente dall'imposta di negoziazione di cui al R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, modificato dall'articolo precedente e dalle tasse di bollo sui contratti di borsa di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278.

Trovano applicazione nei riguardi dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta di negoziazione di cui al presente decreto tutte le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni che non siano incompatibili con quelle stabilite nel presente decreto.

L'ultimo comma dell'art. 13 del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è abrogato.

Art. 32.

Sino a che non saranno posti in distribuzione gli appositi foglietti bollati, previsti dall'art. 2, saranno usati i vigenti foglietti bollati per i contratti di borsa di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, modificato dal R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, allegato *H*, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, numero 1027.

Art. 33.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per le spese inerenti alla applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui al presente decreto.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

RELAZIONE e R. DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 358.

8ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 3 aprile 1942-XX, sul decreto che autorizza una ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42.

MAESTÀ,

Per fronteggiare talune imprescindibili esigenze, si rende necessario stanziare appositi fondi in bilancio, ripartiti nei seguenti stati di previsione della spesa:

Ministero delle finanze	L.	1.800.000
Ministero dell'educazione nazionale	»	1.500.000
Ministero dell'interno	»	2.500.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	700.000
In totale	L.	6.500.000

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1941-42 sono disponibili L. 21.523.840;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1941-42 è autorizzata una ottava prelevazione nella somma di lire sei milioni cinquecentomila (L. 6.500.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 417. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza, ecc.	L.	1.800.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 199 *quinquies* (di nuova istituzione). — Spese per la esecuzione di opere di interesse archeologico nell'antica Salona, in Dalmazia, e per la pubblicazione del bollettino di archeologia e storia dalmata	L.	300.000
Cap. n. 212 (aggiunto, in conto competenza, modificata la denominazione). — Contributi per la conservazione di raccolte entomologiche e per l'acquisto di libri e di pubblicazioni riguardanti gli studi di entomologia	»	200.000
Cap. n. 215 (aggiunto, in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per i lavori di restauro, ecc., di Santa Maria del Fiore e al Battistero di San Giovanni in Firenze	»	1.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 110-*bis*. — Contributo straordinario dello Stato a favore dell'Unione fascista per le famiglie numerose	»	1.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 126-XII (di nuova istituzione). — Spese per la partecipazione dell'Italia, con una mostra delle bonifiche, alla Fiera di Plovdiv in Bulgaria . .	L.	700.000
	L.	6.500.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 86. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 359.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1941-42.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 5 maggio 1941-XIX, n. 431, 9 maggio 1941-XIX, nn. 490 e 500, 15 maggio 1941-XIX, n. 498, e 21 giugno 1941-XIX, n. 566;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'educazione nazionale, dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e della cultura popolare per l'esercizio finanziario 1941-42 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 218. — Stipendi, paghe, aggiunta di famiglia, ecc. (Regia guardia di finanza)	L.	24.000.000
Cap. n. 424. — Stipendi ed assegni fissi al personale del Corpo della Regia guardia di finanza temporaneamente comandato a prestare servizio presso il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	»	1.000.000
Totale . . .	L.	25.000.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 25. — Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . .	L.	12.000.000
Cap. n. 182. — Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . .	»	1.500.000
Totale . . .	L.	13.500.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo, ecc. . .	L.	3.000.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie .	»	14.000.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - stipendi, paghe e assegni vari	»	50.000.000
Cap. n. 91. — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale avventizio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 92. — Stipendi ed assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio, ecc.	»	35.000
Totale . . .	L.	69.035.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 50. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, ecc., della Milizia nazionale forestale	L.	13.300.000

Ministero della cultura popolare:

Cap. n. 22. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero	L.	21.800

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, *foglio* 85. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 aprile 1942-XX.

Revoca del divieto di pesca del barbo e della lasca nelle acque pubbliche e private della provincia di Firenze.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il Regio decreto-legge 31 dicembre 1939-XVII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visto il decreto 20 luglio 1923-I del Ministro per l'agricoltura, con il quale nelle acque pubbliche della provincia di Firenze ed in quelle private della stessa Provincia, comunicanti con le prime, è stato disposto, dal primo al trentuno maggio di ogni anno, il divieto di pesca del barbo e della lasca;

Ritenuta l'opportunità di revocare tale divieto;

Visto il parere favorevole del Regio stabilimento ittiogenico di Roma;

Decreta:

Il divieto di pesca del barbo e della lasca, disposto con il decreto 20 luglio 1923-I del Ministro per l'agricoltura, è revocato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 aprile 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo

Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(1677)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1942-XX.
Modificazioni alla circoscrizione venatoria della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Vista la delibera del Comitato provinciale della caccia di Ravenna in data 19 febbraio 1941-XIX, con la quale è stato proposto il passaggio del territorio di quella Provincia dal V (Venezia) all'VIII compartimento venatorio (Ancona);

Sentiti i pareri del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e della Federazione italiana della caccia;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura in assemblea generale;

Ritenuto che le caratteristiche geografico-colturali e le esigenze faunistiche della provincia di Ravenna, sono, in parte, diverse da quelle del V compartimento venatorio e più assimilabili a quelle che contraddistinguono l'attiguo compartimento venatorio di Ancona;

Decreta:

A modifica delle circoscrizioni stabilite ai numeri 5) ed 8) dell'art. 6 del testo unico citato nelle premesse, il territorio della provincia di Ravenna cessa di far parte del V compartimento (Venezia) ed è aggregato all'VIII compartimento venatorio (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: Nannini

(1678)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 291 del 9 aprile 1942-XX, relativa al compenso a favore dell'Ente Distribuzione Rottami per la raccolta degli stracci non di lana.

Il Ministero delle corporazioni con circolare P. 291 del 9 aprile 1942-XX, ha determinato nella misura del 2%, del prezzo di cessione degli stracci non di lana agli assegnatari, l'ammontare del compenso dovuto all'Ente Distribuzione Rottami a titolo di rimborso delle spese sostenute da questo per il servizio della raccolta e della distribuzione degli stracci di cui al decreto Ministeriale 12 marzo 1942-XX.

(1702)

Prezzi di vendita degli insetticidi per uso agricolo

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 299 del 16 corrente mese, ha stabilito che, con decorrenza dalle consegne effettuate dal 15 marzo in poi, i prezzi di vendita degli insetticidi per uso agricolo non potranno superare i seguenti limiti per merce resa franco fabbrica dal produttore:

Arseniato di piombo tribasico (neutro):
in barili di legno da kg. 25-50 netti, L. 12,75 al kg.;
in barili di legno da kg. 10 netti, L. 13 al kg.;
in scatole da kg. 1 netto (casse da 25 a 50 scatole), L. 13,25 al kg.

Arseniato di piombo monoacido in polvere:
in barili di legno da kg. 25 e 50 netti, L. 11,50 al kg.;
in barili di legno da kg. 10 netti, L. 11,75 al kg.;
in scatole da kg. 1 netto (casse da 25 a 50 scatole), L. 12 al kg.;
in scatole da kg. 0,5 netti (casse da 50 e 100 scatole), L. 12,50 al kg.

Arseniato di piombo monoacido in pasta:
in latte da kg. 25 netti (casse da 2 latte), L. 9,25 al kg.;
in latte da kg. 10 netti (casse da 5 latte), L. 9,50 al kg.;
in latte da kg. 4 netti (casse da 10 latte), L. 10 al kg.;
in latte da kg. 1 netto (casse da 50 latte), L. 10,50 al kg.

Arseniato di calcio (24-26 di anidride arsenica):
in barili di legno da kg. 25 e 50 netti, L. 8,75 al kg.;
in barili di legno da kg. 10 netti, L. 9 al kg.;
in scatole da kg. 1 netto (casse da 25 e 50 scatole), L. 9,75 al kg.;
in scatole da kg. 0,5 netti (casse da 50 a 100 scatole), L. 10,25 al kg.

Arseniati di calcio per i trattamenti a secco:
in barili di legno da kg. 25 e 50 netti, L. 7,75 al kg.;
in barili di legno da kg. 10 netti, L. 8 al kg.;
in scatole da kg. 4 netti (casse da 12 scatole), L. 8,25 al kg.

Arseniato di alluminio colloidale in polvere:
in barili da 25-50 kg. netti, L. 11,50 al kg.;
in barili da kg. 10 netti, L. 11,75 al kg.;
in scatola da kg. 1 netto (casse da 25 e 50 scatole), L. 12 al kg.;
scatole da kg. 0,5 netti (casse da 50 e 100 scatole), L. 12,50 al kg.

Arsenito di sodio al 60-62 di anidride arseniosa:
in fusti da kg. 100, L. 8,50 al kg.;
in fusti da kg. 50, L. 8,70 al kg.;
in fusti da kg. 10, L. 9 al kg.;
in scatole da kg. 5 netti, L. 9,30 al kg.;
in scatole da kg. 1 netto, L. 9,70 al kg.

Arsenito di sodio al 30-32 di anidride arseniosa:
in latte da kg. 16, L. 7 al kg.;
in latte da kg. 1½, L. 7,50 al kg.

Aceto arsenito di rame, L. 21 al kg.

Insetticida al 5 % di nicotina:
in latte da kg. 20 netti (casse da 2 latte), L. 17 al kg.;
in latte da kg. 10 netti (casse da 4 latte), L. 17,30 al kg.;
in latte da kg. 4 netti (casse da 10 latte), L. 18 al kg.;

in latte da kg. 1 netto (casse da 25 e 50 latte), L. 19 al kg.;
in latte da kg. 0,5 netti (casse da 25 e 50 latte), L. 20,50 al kg.;
in latte da kg. 0,1 netto (casse da 400 latte), L. 24 al kg.

Insetticida al 2 % di nicotina:
in latte da kg. 20 netti (casse da 2 latte), L. 13 al kg.;
in latte da kg. 10 netti (casse da 4 latte), L. 13,30 al kg.;
in latte da kg. 4 netti (casse da 10 latte), L. 14 al kg.;
in latte da kg. 1 netto (casse da 25 e 50 latte), L. 15 al kg.;
in latte da kg. 0,1 netto (casse da 400 latte), L. 20 al kg.

Esche avvelenate:
in sacchi da kg. 50, L. 4 al kg.;
in sacchi da kg. 25, L. 4,10 al kg.;
in sacchi da kg. 10, L. 4,30 al kg.;
in pacchi da kg. 4 (casse da 10 pacchi), L. 4,45 al kg.;
in pacchi da kg. 1 (casse da 50 pacchi), L. 4,70 al kg.

Fluosilicato di bario:
in fusti da kg. 50, L. 7,75 al kg.;
in scatole da kg. 2, L. 8,15 al kg.;
in scatole da kg. 1, L. 8,50 al kg.

Nelle vendite al consumo potrà essere applicata sui prezzi sopra riportati una maggiorazione per il servizio di distribuzione, non superiore al 25 per cento sul prezzo al produttore, oltre l'aggiunta delle sole spese per il trasporto ferroviario.

A cura del rivenditore dovrà essere apposto su ogni recipiente esposto al pubblico il prezzo di vendita al consumo riferito a chilo di peso netto.

(1703)

Prezzi degli spaghi per mietitrici-legatrici

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 300 del 17 corrente mese, ha stabilito come appresso, a parziale modifica dei provvedimenti P. 27 del 4 marzo e P. 48 del 18 aprile 1941, i prezzi degli spaghi per mietitrici-legatrici per la corrente campagna:

Spago di canapa macerata *cardato* con lunghezza non inferiore a m. 390/410 per chilo e con resistenza al dinamometro di kg. 40/42 sul filo di 60 centimetri:

Prezzi di vendita dal produttore al grossista per merce resa franco partenza — peso lordo per netto — merce in gomitoli regolarmente confezionati con imballaggio gratuito — L. 13,25 al kg.;

Prezzo di vendita dal grossista al rivenditore per merce resa franco negozio di vendita — L. 15,50 al kg.;

Prezzo di vendita al consumo compresa l'imposta entrata per il passaggio al consumatore — L. 17 al kg.;

Spago di canapa macerata *pettinato* con lunghezza non inferiore a m. 480/500 per chilo e con resistenza al dinamometro di kg. 50/52 sul filo di 60 cm.:

Prezzi di vendita dal produttore al grossista per merce resa franco partenza — peso lordo per netto — merce in gomitoli regolarmente confezionati con imballaggio gratuito — L. 15,25 al kg.;

Prezzo di vendita dal grossista al rivenditore per merce resa franco negozio di vendita — L. 17,55 al kg.;

Prezzo di vendita al consumo compresa l'imposta entrata per il passaggio al consumatore — L. 19 al kg.

Tanto nei riguardi dei dettaglianti quanto nei riguardi dei consumatori dovranno essere applicate sui prezzi fissati le seguenti riduzioni commisurate al quantitativo complessivamente ritirato nel corso della campagna:

L. 20 al q.le per ritiri superiori a 10 e non superiori a 20 q.li;

L. 30 al q.le per ritiri superiori a 20 e non superiori a 49 q.li;

L. 40 al q.le per ritiri superiori a 49 q.li.

Si conferma l'obbligo della vendita a peso degli spaghi per mietitrici-legatrici.

E' consentita la vendita dello spago per mietitrici-legatrici confezionato con canapa verde a prezzi non superiori a quelli stabiliti per lo spago di canapa macerata cardato e con caratteristiche di lunghezza e di resistenza corrispondenti a quelle fissate per lo spago di canapa macerata cardato.

Per le rimanenze di spago Sisal o Manilla per mietitrici-legatrici si confermano i prezzi fissati nello scorso anno.

(1700)

Prezzo di vendita degli anticrittogamici

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 304 del 19 corrente mese, ha emanato le seguenti norme per la fissazione dei prezzi di vendita al consumo degli anticrittogamici a base di rame.

Solfato di rame.

Per i quantitativi ancora giacenti presso i distributori i Consigli provinciali delle corporazioni stabiliranno i prezzi di vendita al consumo seguendo le norme contenute nella circolare P. 366 del 13 gennaio 1939, tenendo conto che il nuovo prezzo base dicembre 1941, base 5000 quintali e base fabbriche alta Italia è di L. 712,50 al quintale e che l'imposta sulle entrate «una tantum» deve essere computata nella misura di Lit. 9,10 al q.le.

Per tali giacenze che saranno immesse al consumo ai nuovi prezzi, i detentori verseranno al Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia in cui si trova la merce, la somma di L. 400 al q.le per conguaglio prezzo.

Per le vendite tuttora consentite di solfato rame ai fabbricanti, verranno applicate integralmente le condizioni di cui al provvedimento P. 366 del 13 gennaio 1939 con riferimento al prezzo di cui al provvedimento P. 208 del 2 gennaio 1942, tenendo conto che l'imposta sull'entrata deve essere assolta nella misura normale del 2%, salva l'esenzione dall'imposta sull'entrata per il solfato di rame destinato alla produzione degli anticrittogamici all'8% di rame.

Ossicloruri di rame (Titolo garantito 16% di Cu.).

Il prezzo base fissato in L. 524 il q.le si riferisce alla merce confezionata in sacchi di tessuto da 100 kg. oppure di carta da 50 kg. lordo per netto, resa franco vagone partenza stabilimento produttore e per qualsiasi quantitativo.

Per la vendita in sacchi di tessuto da 50 kg. oppure di carta da 25 kg. è consentita una maggiorazione di L. 3 per q.le.

Il suddetto prezzo base è riferito al mese di dicembre 1941; per le vendite effettuate nei mesi successivi si applica la maggiorazione mensile di L. 1 al q.le fino a tutto luglio 1942, restando inteso che il prezzo del mese di luglio rimane valido anche per le vendite effettuate nei mesi successivi fino a tutto novembre 1942.

Nella vendita al consumo il prezzo riferito alla merce confezionata in sacchi di tessuto da kg. 100 come sopra risultante, sarà aumentato:

a) dell'importo dell'imposta sull'entrata «una tantum» nella misura di L. 23 al q.le;

b) delle effettive spese di trasporto e di facchinaggio dal luogo di partenza fino al luogo di consegna;

c) di una maggiorazione per il servizio di distribuzione che, riferita al prezzo comprensivo delle suddette spese, non potrà eccedere le seguenti percentuali;

— il 4% per le vendite non inferiori ai 50 q.li;
— il 6% per le vendite non inferiori ad 1 q.le;
— l'8% per le vendite non inferiori ai 25 kg.;
— il 10% per le vendite inferiori ai 25 kg., compresi gli sfridi e i cali della merce.

Per le vendite in sacchi originali da 50 kg., se in tessuto o da kg. 25 se di carta, si applica la maggiorazione di L. 3 al q.le.

Per le giacenze presso i distributori che saranno immesse al consumo ai nuovi prezzi, i detentori verseranno ai Consigli provinciali delle corporazioni della provincia dove si trova la merce la somma di L. 280 al q.le per conguaglio prezzo.

Anticrittogamici a basso tenore di rame - 8% CU. (Ramital), P. uno, Cupramina.

I prezzi base dicembre per le vendite ai distributori per merce resa in sacchi, lordo per netto, franco vagone partenza stabilimento produttore, sono stabiliti come appresso:

a) Per quantitativi non inferiori ai q.li 5000, L. 397 al q.le;

b) Per quantitativi inferiori ai q.li 5000 ma non inferiori ai q.li 2500, L. 398 al q.le;

c) Per quantitativi inferiori a q.li 2500 ma non inferiori a q.li 1000, L. 399 al q.le;

d) Per quantitativi inferiori a 1000 q.li ma non inferiori ai q.li 500, L. 400 al q.le;

e) Per quantitativi inferiori ai q.li 500, L. 401 al q.le.

I suddetti prezzi sono riferiti al mese di dicembre 1941; per le vendite effettuate nei mesi successivi si applica la maggiorazione mensile di lire una al quintale fino a tutto luglio

1942, restando inteso che il prezzo del mese di luglio rimane valido anche per le vendite effettuate nei mesi successivi fino a tutto novembre 1942.

Agli effetti dell'applicazione della scala prezzi di cui sopra saranno cumulabili i quantitativi di Ramital, P. 1 e Cupramina ritirati presso lo stesso produttore nei periodi decorrenti dal 1° dicembre al successivo 31 luglio e dal 1° agosto al 30 novembre.

Per formare i prezzi da praticarsi nelle vendite ai consumatori si prenderanno per base i prezzi di dicembre:

di L. 401 al q.le per vendite di quantitativi inferiori ai q.li 500 ma non inferiori ai 50 q.li;

di L. 403 al q.le per vendite di quantitativi inferiori ai q.li 50.

Oltre, in entrambi i casi, la maggiorazione mensile di L. 1 per quintale fino a tutto luglio.

Ai prezzi suddetti devono essere aggiunti:

a) le spese effettivamente sostenute per il trasporto e per i facchinaggi dalla fabbrica fino al luogo di consegna;

b) l'importo dell'imposta sulle entrate « una tantum » nella misura di Lit. 17 al q.le;

c) la maggiorazione per il servizio di distribuzione commisurata sui prezzi risultanti con l'aggiunta delle spese di trasporto, facchinaggio, imposta sull'entrata, in misura:

del 4% per le vendite di quantitativi da 50 kg. in su;

del 6% per le vendite di quantitativi inferiori ai 50 kg. ma non inferiori ai 25 kg.;

dell'8% per le vendite di quantitativi inferiori ai 25 kg.

Nei suddetti compensi sono compresi gli sfridi e i cali della merce.

Per le giacenze di Ramital presso i distributori, che saranno immesse al consumo ai nuovi prezzi, i detentori verseranno al Consiglio delle corporazioni della provincia in cui di trova la merce la somma di L. 140 al q.le per conguaglio prezzo.

Nelle vendite fra industriali produttori e distributori di tutti gli anticrittogamici rameici previsti nel presente provvedimento, si applica il prezzo in vigore nel mese in cui avviene il finanziamento purchè questo abbia luogo il giorno 25 del mese stesso, solvo eventuali condizioni contrattuali più favorevoli per i distributori.

Disposizioni di carattere generale.

I prezzi come sopra risultanti sono valevoli anche per quantitativi minimi e non potranno essere maggiorati per nessun altro motivo. Non sarà pertanto applicata la quota contributiva consentita con la circolare P. 47 del 17 aprile 1941.

I rivenditori di anticrittogamici debbono tenere esposti in modo visibile i prezzi di vendita fissati dai Consigli provinciali delle corporazioni.

(1701)

Variante all'elenco « C » delle aziende ebraiche della provincia di Venezia

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI VENEZIA

Cessazioni:

Minerbi Roberto di Guido, socio accomandatario della Società Guido Minerbi & C., commercio antichità, Venezia, San Marco 1473.

B. Corinaldi & C., società in accomandita semplice, casa di spedizioni, Venezia, S. Marco 2739.

(1679)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica di un sindaco del Monte di credito su pegno di Ivrea (Aosta)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto l'art. 12 dello statuto del Monte di credito su pegno di Ivrea, con sede in Ivrea, approvato con decreto 24 maggio 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il proprio provvedimento 11 marzo 1939-XVII, con il quale il dott. Domenico Naja è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno predetto;

Dispone:

Il dott. Domenico Naja è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Ivrea, con sede in Ivrea (Aosta), e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944-XXIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1668)

Conferma in carica di un sindaco del Monte di credito su pegno di Como

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto l'art. 12 dello statuto del Monte di credito su pegno di Como, con sede in Como, approvato con decreto 21 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il proprio provvedimento 1° marzo 1939-XVII, con il quale il dott. Franco Seveso è stato nominato sindaco del Monte di credito su pegno predetto;

Dispone:

Il dott. Franco Seveso è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Como, con sede in Como, e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1944.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1669)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 maggio 1941-XIX, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, con sede nel comune di Solarussa (Cagliari);

Veduti i proprii provvedimenti in data 2 maggio e 12 settembre 1941-XIX con i quali venivano nominati rispettivamente il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, con sede nel comune di Solarussa (Cagliari), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sino al giorno 2 settembre 1942-XX.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1670)

Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Monreale (Palermo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Veduto il proprio provvedimento in data 11 gennaio 1940, con il quale l'avv. Salvatore Greco è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Monreale, con sede in Monreale;
Considerato che occorre provvedere a ricoprire la carica di presidente dell'anzidetto Monte, rimasta vacante a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto avv. Salvatore Greco;

Dispone:

Il signor Benedetto Greco è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Monreale, con sede in Monreale (Palermo), in sostituzione dell'avv. Salvatore Greco, dimissionario.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1582)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Naso, in liquidazione, con sede in Naso (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 novembre 1940-XIX, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Naso, con sede nel comune di Naso (Messina) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Veduto il proprio provvedimento in data 4 novembre 1940-XIX, con il quale il signor Paolo Prinzi è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;
Considerato che il predetto commissario liquidatore ha trasferito la propria residenza e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Giuseppe Gugliotta fu Cono è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Naso, avente sede nel comune di Naso (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del signor Paolo Prinzi.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1584)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 72 posti di capo tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei capi tecnici della Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116 e successive integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614;
Vista la legge 4 luglio 1941, n. 1080;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 19 ottobre 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri nn. 23796/1175-2-7-6/1-3-1 e nn. 34981/1175-2-7-6/1-3-1 rispettivamente in data 6 settembre 1941 e 9 gennaio 1942, con le quali il Ministero della marina è stato autorizzato a bandire, con la procedura d'urgenza, un concorso per complessivi 73 posti di Capo tecnico aggiunto nel personale dei Capi tecnici della Regia marina;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 72 posti di Capo tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei Capi tecnici della Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado XI (Gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.
La metà dei posti suddetti è accantonata a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27,

I posti non accantonati sono ripartiti nei seguenti servizi e specialità:

Servizio idrografico: posti	N.	3
ripartiti nelle specialità:		
Idrografi	N.	2
Incisori	»	1
Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: posti	N.	12
ripartiti nelle specialità:		
Carpentieri	N.	6
Congegnatori comuni	»	4
Congegnatori elettricisti	»	1
Calderai	»	1
Servizio delle armi e armamenti navali: posti	N.	16
ripartiti nelle specialità:		
Artiglieri	N.	2
Artificieri	»	8
Siluristi	»	3
Elettricisti	»	2
Attrezzatori	»	1
Servizio del genio militare della Regia marina: posti	N.	2
Servizio dei Fari e del segnalamento marittimo: posti	N.	3
Totale	N.	36

Qualora il numero dei posti messi a concorso per alcuna delle specialità di ciascun servizio non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati riusciti vincitori nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per altre specialità dello stesso servizio che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in tal caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal successivo art. 9.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini di razza non ebraica che siano iscritti al P.N.F. o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31 e che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) Per le specialità inerenti al Servizio idrografico:

licenza d'Istituto nautico o di Istituto industriale (o Professionale di III grado secondo il vecchio ordinamento) o Istituto Tecnico (Sezione Fisico Matematica e Sezione Agrimensura) o di Liceo Scientifico e, limitatamente alla specialità «Incisore», di Liceo artistico e dell'Istituto per la illustrazione del libro;

b) Per le specialità inerenti al Servizio delle Costruzioni Navali e Meccaniche:

licenza Istituto nautico (Sezione costruttori e macchinisti) o di Istituto industriale (o Professionale di III grado secondo il vecchio ordinamento) o di Istituto tecnico (Sezione fisico-matematica o agrimensura) o di Liceo scientifico;

c) Per le specialità inerenti al servizio delle Armi e armamenti navali:

licenza d'Istituto nautico o di Istituto industriale (o Professionale di III grado secondo il vecchio ordinamento) o di Istituto tecnico (Sezione fisico-matematica o agrimensura) o Liceo scientifico;

d) Per il servizio del Genio militare della Regia marina:

licenza d'Istituto nautico o di Istituto industriale (o Professionale di III grado secondo il vecchio ordinamento) (Sezione edile) o di Istituto tecnico (Sezione fisico-matematica o agrimensura) o di Liceo Scientifico;

e) Per il Servizio dei fari e del segnalamento marittimo i titoli di studio richiesti sub lettera *b*) per il servizio delle Costruzioni navali e meccaniche.

Il limite massimo di età è elevato:

ad anni 36 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni.

Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati ai termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, a sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera b) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, nonchè per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343. Si prescinde inoltre dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del 14 giugno 1941, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica anche per il servizio in colonia che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) i servizi e la specialità per cui intendono concorrere. E' in facoltà dei candidati di concorrere per più servizi ma, in ogni caso, limitatamente ad una specialità per ciascuno di essi;

e) Le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati che vengano in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi Universitari Fascisti. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra.

I certificati di appartenenza ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice-segretari del P.N.F., o da un Segretario Federale comandato presso il Direttorio Nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato gli italiani non regnicoli, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale, nonchè i cittadini Albanesi;

4) certificato, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

7) diploma originale (o copia autentica di esso) del titolo di studio indicato nel primo comma del precedente art. 2.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle relative operazioni militari, per i combattenti dell'attuale guerra e per coloro che rivestano la qualità di invalido di guerra — compresi quelli della guerra attuale — o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, anche se in qualità di assimilati o militarizzati.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno presentare il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati ed i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e vidimato dal Prefetto;

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio e una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto R. decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie, nonchè quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

1 Ufficiale ammiraglio o Generale o Direttore generale civile, presidente;

1 Ufficiale superiore della Regia marina, membro;
1 Funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al 7°, membro.

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:

a) 1 Ufficiale superiore per ciascuno dei servizi cui appartengono i posti messi a concorso: per il servizio Idrografico l'ufficiale può essere sostituito da un professore del Regio Istituto idrografico;

b) 1 Impiegato del personale dei Capi tecnici per ciascuna delle specialità per le quali è indetto il concorso: la scelta può anche cadere su un impiegato di specialità affine.

Possono anche essere aggregati alla Commissione esperti per le prove facoltative di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di Segretario un Funzionario della carriera amministrativa.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche, pratiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare. Le prove si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e a parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, dal R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, dalla legge 4 luglio 1941, n. 1080 nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1927, n. 2179 e nell'art. 3 della legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati nonchè degli invalidi della guerra attuale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nell'articolo 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179 e nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè dei cittadini che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, e degli orfani dei caduti dell'attuale guerra;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233 a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare lo esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 802,36, lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

I. *Comune a tutti i servizi e specialità.* — Composizione italiana su tema di carattere generale.

II. *Comune a tutti i servizi e specialità.* — Matematica:

Problemi: uno di aritmetica od algebra ed uno di geometria o trigonometria secondo il programma della prova orale.

III. *Obbligatoria per i concorrenti alla specialità Idrografo*:

Traduzione in italiano dai portolani francese ed inglese. (Non è ammesso l'uso del dizionario).

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

Traduzione in italiano dal francese o dall'inglese o dal tedesco a scelta del candidato di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di eseguire la traduzione in più lingue di quelle indicate.

Quando il programma comprende un esame obbligatorio di lingue estere la prova facoltativa è limitata alle lingue la cui conoscenza non è obbligatoria.

PROVA GRAFICA

Obbligatoria per i concorrenti ai seguenti servizi e specialità: Servizio idrografico:

Idrografo:

Risoluzione grafica sulla carta nautica di problemi di navigazione costiera.

Incisore:

Disegno topografico sulla scorta di brogliacci di campagna.
Il candidato deve dimostrare di possedere oltre ad abilità nella esecuzione del lumeggiamento al tratto del terreno anche buona grafia per la scrittura dei nomi e dei numeri.

Specialità dei servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali, e dei fari e segnalamento marittimo:

a) Copia dal vero in iscala assegnata ed a matita, di un oggetto avente attinenza con la specialità per la quale il candidato concorre.

b) Disegno a matita con la sola scorta dello schizzo eseguito come sopra del disegno costruttivo dell'oggetto, con la chiarezza necessaria affinchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire il lavoro.

Servizio del genio militare per la Regia marina:

Disegno, in base a schizzi ed indicazioni dati dalla commissione esaminatrice, di piante, sezioni, prospetti e particolari di costruzioni edilizie o stradali o marittime.

PROVA PRATICA

Obbligatoria per i concorrenti ai seguenti servizi e specialità: Servizio idrografico:

Incisore:

Rappresentazione con bulino, su lastra di rame, del terreno nelle sue varie forme e nei suoi particolari, da modelli di carte nautiche.

L'incisione deve essere eseguita a rovescio.

Specialità dei servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali e dei fari e segnalamento marittimo:

Messa in opera di un lavoro secondo il disegno e la traccia stabilita dalla commissione esaminatrice e secondo la specialità cui ciascun candidato concorre, dando prova di sapervi dare pratico indirizzo esecutivo; di conoscere le singole operazioni che occorrono e le successive fasi di lavorazione a mano ed a macchina; di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle pratiche occorrenti per poter esercitare rispetto al personale le proprie mansioni con cognizione ed autorevolezza; di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione del campione o del disegno, e di saperne eseguire il collaudo.

Servizio del genio militare per la Regia marina:

a) Rilievo dal vero e disegno, nella scala prescritta, di un'opera edilizia, stradale o marittima o di parte di essa.

b) Rilievo di uno o più appezzamenti di terreno, disegnandoli in pianta ed indicando con segni convenzionali le culture ed i manufatti esistenti all'atto del rilievo.

PROVA ORALE

A) *Nozioni comuni a tutti i servizi e specialità.*

Aritmetica e algebra: Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Misure degli angoli. Cenni sui numeri complessi. Proporzioni, regola del 3 semplice e composto. Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado e riducibili al 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi: loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni. Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

Geometria: Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative. Triangolo, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni; misure delle rette e degli angoli. Circonferenza: mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro e al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Area delle figure piane. Misure relative al circolo e alle sue parti.

Rette e piani nello spazio, angoli diedri. Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide. Cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei solidi. Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

Trigonometria piana: Definizione delle principali linee trigonometrice e loro relazioni. Tavole logaritmico-trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Fisica e chimica: Nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti.

Forze; composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi; macchine semplici. Gravità; centro di gravità; caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza; energia di moto e di posizione; conservazione dell'energia.

Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Corpi aeriformi. Pressione e sua misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Resistenza dell'aria al moto dei corpi; trattamento elementare del problema.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti; cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Calore. Sua misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisici.

Produzione del suono; sua propagazione nei vari mezzi e cause che la modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e elettrodinamica. Correnti continue ed alternate; definizioni e formule principali. Pile; accumulatori. Macchine elettriche a corrente continua ed alternata. Principali strumenti di misura.

Leggi delle combinazioni chimiche; equivalenti chimici; ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule; equazioni; regole di nomenclatura. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione; fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro e acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforoso e solforico. Ammoniaca; acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati. Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

Disegno: Il candidato deve dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

Nozioni pratiche: Organizzazione delle lavorazioni in officina in base ai dati ed agli elementi risultanti dai disegni di costruzione. Regole e dati pratici per la compilazione di preventivi, di perizie e di specificazioni di materiali. Computi di costo della mano d'opera e spese generali.

Norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Provvedimenti in caso d'infortunio.

Nozioni amministrative, corporative e di statistica: Ordinamento amministrativo dello Stato.

Stato giuridico ed economico degli impiegati statali.

Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del Lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. Magistratura del lavoro. Reati collettivi di lavoro.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai.

Elementi di statistica.

B) *Nozioni particolari tecniche per i concorrenti ai seguenti servizi e specialità*: Servizio idrografico:

Idrografo:

Le carte nautiche: carte generali, carte costiere, piani.

Varie specie di proiezioni. Scale delle carte nautiche e dei piani.

Indicazioni che si trovano nelle carte e nei piani. Segni convenzionali.

I portolani: italiani e delle altre nazioni. Loro contenuto e suddivisione della materia. Supplementi. Avvertenze sull'impiego dei portolani. Vedute di costa.

Elenchi dei fari: italiani ed esteri. Loro contenuto.

Radioservizi: italiani ed esteri. Loro contenuto.

Effemeridi astronomiche.

Avvisi ai naviganti: italiani ed esteri. Aggiornamento mediante gli avvisi ai naviganti delle carte e pubblicazioni nautiche.

Pubblicazioni varie del Regio Istituto idrografico e degli uffici idrografici esteri.

Navigazione stimata. Conversione delle rotte e correzione delle prore. Navigazione per circolo massimo.

Navigazione costiera. Correzione e conversione dei rilevamenti. Norme per la loro misura. Errori. Linee di posizione e loro impiego.

Determinazione della posizione della nave con due o più linee di posizione simultanea e con rilevamenti successivi nello stesso oggetto.

Determinazione della posizione approssimata della nave per mezzo dello scandaglio.

Incisore:

Cenni sui metodi per la rappresentazione del terreno.

Norme per l'incisione su rame e su pietra.

Coordinatografo. Macchina a tracciare linee.

Norme per la rappresentazione della montagna. Metodi impiegati.

Nozioni di fotomeccanica. Processo zincografico. Fotoincisione.

Galvanoplastica.

Riproduzioni dei rami. Acciaiatura dei rami.

Nozioni di cartografia. Carte e piani nautici. Proiezione gnomonica. Reticolato.

Proiezione di Mercatore. Reticolato. Scala. Costruzione di una carta di Mercatore.

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: Carpentiere:

Legnami adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari; loro qualità e difetti; loro impiego secondo le varie opere. Ferro omogeneo ed acciaio ad elevata resistenza preparato in lamiere ed in verghe profilate per costruzioni navali; prove di collaudo ed impiego in varie opere. Sistemi di strutture più comunemente adoperati per scafi di legno e di ferro.

Robustezza degli scafi. Vari sistemi di alberatura; loro parti principali ed accessorie. Descrizione della struttura dei palischermi e delle loro parti accessorie, regole per la loro costruzione, per il loro allestimento. Macchine lavoranti ed altri mezzi da lavoro per costruzioni in legno e metalliche.

Tracciamento degli scafi alla sala e regole per ricavare dal tracciato i dati necessari per la costruzione degli scafi di legno e di ferro. Scafi di costruzione, di impostamento delle navi, varo, alaggio.

Manutenzione degli scafi in legno e metallici. Pitture anticorrosive, immissione in bacino, battelli porta, operazioni e precauzioni per mettere a secco i bastimenti.

Pitture sottomarine a freddo, a caldo, anticorrosive ed antivegetative.

Resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate, applicazione per casi semplici di costruzione.

Calderaio:

Materiali impiegati nei lavori di calderaio; loro qualità e difetti; prove alle quali vengono sottomessi e loro impiego nei lavori. Principali processi di fabbricazione dei tubi di ferro e d'acciaio per caldaie. Norme e prove per il collaudo di detti tubi. Vari tipi di caldaie. Rivestimenti delle caldaie e modo di applicarli. Macchine lavoranti, attrezzi ed altri mezzi di lavoro delle officine da calderaio.

Materiali impiegati nei lavori da ramiere, loro qualità e difetti, prove cui vengono sottomessi, e loro impiego nei lavori. Principali processi di fabbricazione dei tubi di rame e di ottone. Norme e prove per il collaudo di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali da ramiere. Macchine operatrici, attrezzi ed altri mezzi di lavoro nelle officine nelle quali si fanno lavori da ramiere.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni. Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

Congegnatore comune:

Materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatore; loro qualità, difetti ed impiego nelle varie opere.

Caldaie a vapore e loro funzionamento. Combustione e combustibili. Lubrificazione e sue proprietà. Organi e funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna, a scoppio, ad aria compressa e idraulici, delle pompe, delle valvole, ecc., e loro funzioni. Principali strumenti usati per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.).

Principali macchine operatrici delle varie officine, trasmissioni di movimento e cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Attrezzi ed altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche.

Resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Calcoli degli alberi soggetti a torsione.

Congegnatore elettricista:

Materiali principali impiegati nella costruzione e riparazione delle macchine elettriche, loro qualità e loro impiego nelle varie opere. Caldaie a vapore e meccanismi ausiliari, motori a combustione interna e loro funzionamento.

Principali macchine operatrici delle varie officine, attrezzi e mezzi di lavoro, trasmissioni di movimento e cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Resistenza dei materiali; azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcolo sugli alberi soggetti a torsione.

Campo magnetico. Campi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori e sua misura. Induzione elettromagnetica, forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e autoinduzione. Correnti di Foucault.

Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori. Loro aggruppamento e funzionamento. Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua; particolari costruttivi; caratteristiche. Motori a corrente continua. Varie specie di motori a corrente alternata; particolari costruttivi. Sistemi di costruzione a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Propulsione elettrica.

Servizio delle armi e armamenti navali:

Artigliere:

Principali materiali impiegati nella costruzione e riparazione delle macchine. Loro caratteri. Provenienza e processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio; acciai comuni; acciai speciali; acciai rapidi; acciai inossidabili. Tempera. Cementazione. Leghe metalliche più usate. Loro caratteri ed applicazioni.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione. Torsione. Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applicazioni di calcoli per casi semplici di costruzione. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Carichi di sicurezza e di rottura. Resistenza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.

Principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni. Fresatrici. Pialle. Limatrici. Trapani, Alesatrici. Barenatrici. Rettifiche, ecc. Trasmissioni di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.

Organi delle macchine. Bulloni e viti. Vari sistemi di filettature. Resistenza dei bulloni. Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni. Sistemi per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavetta. Coppiglie. Bielle. Giunti fissi. Accoppiatoi per alberi. Giunti mobili. Innesti a dente, a frizione, elettromeccanici. Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti, di spinta. Attrito nei perni. Lubrificazione. Ruote dentate. Generalità. Vari tipi di dentatura. Profili. Tracciatura pratica di ruote a denti epi-cicloidali di assortimento. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Sforzo periferico di una ruota dentata. Problemi semplici relativi. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote coniche. Ingranaggi silenziosi. Costruzioni degli ingranaggi. Fresatrici universali. Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate. Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasformazione. Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi. Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.

Apparecchi di sollevamento. Paranco differenziale: a vite elicoidale, ad ingranaggio. Grue a colonna, a ponte. Martinetti a vite, idraulici. Argano, Verricello, Piano inclinato.

Nozioni di fonderia. Modelli. Tornitura e staffatura. Forni di fusione. Cubilotti. Forni a riverbero, a crogiuolo, elettrici. Terre da fonderia. Finitura dei getti.

Ferri laminati e profilati. Chiodature, Ribattiture. Calafataggio. Utensili pneumatici. Martello e scalpello pneumatico. Trapano pneumatico. Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici. Saldatura ossi-acetilenica ed elettrica.

Principi sui quali si basano i compressori d'aria e le macchine ad aria compressa.

Artificiere:

Oltre quanto indicato per la specialità *Artigliere:*

Proprietà dei principali corpi semplici che occorrono nella fabbricazione degli esplosivi; ossigeno, azoto, idrogeno, zolfo, carbonio, potassio, fosforo; loro composti e derivati più in uso nella chimica degli esplosivi.

Nozioni di chimica organica con speciale riguardo ai corpi impiegati nella fabbricazione degli esplosivi: composti idrati del carbonio, alcool, cellulosa, vasellina, glicerina, olii, grassi.

Silurista:

Oltre quanto indicato per la specialità *artigliere:*

Generalità sui siluri - Centro di gravità e carena del siluri: modo di determinarlo - Centro di gravità della testa: stabilità e modo di determinarla - Testa di guerra - Effetto massimo della esplosione - Acciarino minimo - Urto necessario per il suo funzionamento.

Verifiche in officina delle varie parti del siluro. Pressatura. Assetto.

Attrezzatore:

Nozioni sulle qualità dei cordami, sulla loro resistenza e sulle prove alle quali vengono sottoposti. Vari sistemi di alberatura, attrezzatura e velatura delle navi e dei palischermi: parti principali ed accessorie dell'attrezzatura. Manovre di forza e impiego degli attrezzi marinareschi di ogni specie. Lavori di attrezzatura relativa alla formazione di invasature ed alle operazioni di varo e di alaggio. Condizioni di ormeggiamento delle navi nei porti o nelle darsene, e operazioni marinaresche pei movimenti di grosse navi nelle darsene, nei bacini di carenaggio.

Elettricista:

Materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei complessi elettrici; loro qualità e loro impiego nelle varie opere. Motori a vapore e a combustione interna da accoppiare ai generatori elettrici.

Macchine semplici (viti, ruote dentate, paranchi, ecc.). Resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione di calcolo per casi semplici di parti di macchine.

Conduttori elettrici ed isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Circuiti derivati. Principii di Kirckoff. Applicazioni. Legge di Joule e applicazioni. Cariche elettrostatiche. Elettricità atmosferica. Capacità. Condensatori e loro collegamenti. Vari tipi di accumulatori. Magneti naturali e artificiali. Magnetismo terrestre. Campo e circuito magnetico. Permeabilità e induzione magnetica. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Riluttanza, saturazione, isteresi magnetica. Azioni fra correnti e fra correnti e campi magnetici. Induzione elettromagnetica e sue leggi. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Correnti parassite o di Foucault.

Corrente elettrica alternata. Fase. Valori istantaneo, medio, efficace. Azione delle capacità della induttanza e della resistenza dei circuiti a corrente alternata. Corrente polifase. Aggruppamento a stella e a triangolo. Campo magnetico rotante. Generatori a corrente continua. Commutazione; reazione dell'indotto; poli ausiliari e circuiti compensatori; forza elettromotrice indotta e forza controelettromotrice; potenza, rendimento e perdita delle dinamo; vari tipi e loro proprietà. Riversibilità delle dinamo; velocità; potenza; rendimento e coppia motrice; vari tipi di motori e loro proprietà; avviamento, inversione, frenatura, regolazione della velocità. Alternatori; alternatori polifasi; accoppiamento e messa in fase degli alternatori. Motori a corrente alternata; motori sincroni e asincroni; loro proprietà; motori a velocità variabile. Trasformatori; trasfomatori statici e rotanti; convertitori.

Servizio del genio militare per la Regia marina.

Costruzione e topografia. Principali materiali da costruzione, pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli. Loro classificazione e caratteristiche, specialmente per le opere marittime.

Malte comuni ed idrauliche. Loro componenti. Agglomerati idraulici. Proprietà essenziali e modalità di preparazione ed impiego.

Lavori di terra; scavi e riporti. Scavi comuni. Scavi subacquei eseguiti con mezzi ordinari e con mezzi effossori; macchine relative.

Consolidamento dei terrapieni. Muri di sostegno dei terrapieni e resistenza di essi.

Fondazioni. Sistemi di fondazioni da adottare in relazione al peso della costruzione. Metodi per aumentare la resistenza del terreno. Fondazioni ad aria compressa.

Particolari costruttivi ed opere di finimento delle costruzioni edilizie in genere. Ordini architettonici. Macchine ed apparati pel sollevamento e trasporto di pesi notevoli.

Resistenza dei materiali; coefficiente di resistenza; resistenza alla trazione. Formule empiriche più usate pel calcolo delle dimensioni delle strutture portanti.

Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono.

Nozioni fondamentali di planimetria: allineamenti, curve, poligonazioni. Strumenti topografici. Squadre e goniometri. Verifiche e rettifiche.

Rilevamento dei terreni. Metodi diversi di poligonazione. Rilievo parcellare.

Nozioni preliminari di altimetria. Strumenti per rilievi altimetrici. Verifiche e rettifiche.

Operazioni altimetriche. Livellazioni longitudinali, e trasversali e relativi profili e sezioni. Livellazioni raggiunte. Piani quotati e piani a curve orizzontali.

Servizio dei fari e del segnalamento marittimo:

A) *Ottica*: Propagazione della luce; velocità della luce — fenomeno della riflessione e della rifrazione; indice di rifrazione — scomposizione della luce; spettro solare; raggi infrarossi e raggi ultravioletti; righe di Fraunhofer; luci colorate — specchi piani; specchi concavi e specchi convessi ed immaggini da essi prodotte — specchi parabolici e loro uso nei proiettori — lenti convergenti e divergenti — fuochi delle lenti convergenti; asse principale; assi secondari; fuochi coniugati; distanza focale; determinazione pratica della medesima — immagini prodotte dalle lenti convergenti; immagine reale ed immagine virtuale — elementi di fotometria — sistemi di due o più lenti convergenti — cenni sulla fotografia.

B) *Elettrotecnica*: Fenomeni magnetici permanenti naturali ed artificiali; magneti temporanei; campo magnetico; campo magnetico terrestre; bussola — le pile e la corrente elettrica; circuito elettrico; collegamenti in serie e in parallelo — forza elettromotrice; intensità di corrente e resistenza; unità di misura; legge di Ohm — calore prodotto dalla corrente; legge di Joule; applicazioni principali (illuminazione, apparecchi elettrotermici) — principali specie di lampade elettriche — elettrolisi; accumulatori elettrici; tipi principali; nozioni di galvanostegia — campo magnetico prodotto dalla corrente; elettromagneti; applicazioni principali — induzioni elettromagnetiche; correnti indotte — correnti continue e correnti alternate — nozioni sulle generatrici elettriche (dinamo ed alternatori) — principali tipi di motori elettrici a corrente continua e a corrente alternata — cenni sui trasformatori, convertitori e raddrizzatori — cenni sui principali strumenti di misura di tipo industriale — dispositivi e norme fondamentali per la prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici; soccorsi di urgenza.

C) *Motori primi*: Breve cenno sui motori in genere — brevi cenni sulle macchine a vapore e sui diversi tipi di caldaie — cenni sui motori a scoppio; loro funzionamento; carburanti impiegati; benzina; benzolo; alcool; detonazione e antidetonanti — cenno sui diversi sistemi di accensione; magneti; spinterogeni — cenni sui motori a gas povero, gas di carbone e gas di legna; gassogeni — cenni sui motori a combustione progressiva; motori Diesel; semi-Diesel; a testa calda; combustibili in essi adoperati — lubrificanti usati per motori a combustione internasilenziatori.

D) *Tecnologia*: Cenni sulla produzione della ghisa, del ferro e dell'acciaio — fonderia; forme ed anime; modelli; sagome e casse d'anima; ritiro — nozioni sui principali metalli usati nella costruzione di macchine — tempera, rivenimento e cementazione degli acciai — acciai speciali, rapidi e leghe dure per utensili — brevi cenni sulle macchine utensili; torni; trapani; piallatrici; fresatrici ecc. — saldature dolci e forti; bollitura; saldature autogene al cannello; taglio col cannello;

saldatura elettrica — mole ed abrasive in genere — olii e lubrificanti — istrumenti di misure e di controllo; calibri; micrometri; piani di paragone ecc. — dispositivi per prevenire gli infortuni.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1671)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 58 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei disegnatori tecnici della Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116 e successive integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614;
Visto la legge 4 luglio 1941, n. 1080;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Vista la legge 16 aprile 1940, n. 257;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo in data 19 ottobre 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 23796/1175-2-7-6/1-3-1 e n. 34981/1175-2-7-6/1.3.1 rispettivamente in data 6 settembre 1941 e 9 gennaio 1942 con le quali il Ministero della marina è stato autorizzato a bandire, con la procedura d'urgenza, un concorso per complessivi 58 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel personale dei disegnatori tecnici della Regia marina;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 58 posti di disegnatore tecnico aggiunto nel ruolo del personale dei disegnatori tecnici della Regia marina con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado XI (Gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

La metà dei posti suddetti è accantonata a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

I posti non accantonati sono ripartiti nei seguenti servizi e specialità:

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: posti n. 15 ripartiti nelle specialità:
Navali n. 10
Meccanici n. 5
Servizio delle armi e armamenti navali: posti . . n. 10
Servizio del Genio militare della Regia marina: posti » 4

Totale . . . n. 29

Qualora il numero dei posti messi a concorso per alcuna delle specialità di ciascun servizio non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati riusciti vincitori nella rispettiva graduatoria, i concorrenti per altre specialità dello stesso servizio che fossero risultati idonei ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina, nell'ordine di apposita graduatoria generale, ai posti vacanti, salvi, in tal caso, i diritti dei candidati idonei che si trovino nelle condizioni indicate dal successivo art. 9.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini di razza non ebraica che siano iscritti al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 31 e che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le specialità inerenti al servizio delle Costruzioni navali e meccaniche:
licenza d'Istituto nautico (Sezione costruttori e macchinisti) o Istituto industriale (o Professionale di III grado secondo il vecchio ordinamento) o di Istituto tecnico (Sezione fisico - matematico o agrimensura) o di Liceo scientifico;

b) per il servizio delle Armi e armamenti navali:
licenza d'Istituto nautico o di Istituto industriale (o Professionale di III grado secondo il vecchio ordinamento) o di Istituto tecnico (Sezione fisico - matematica o agrimensura) o di liceo scientifico;

c) per il servizio del Genio militare della Regia marina:
licenza d'Istituto nautico o di Istituto industriale (Sezione edile) (o Professionale di III grado secondo il vecchio ordinamento, o di Istituto tecnico, sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di maturità artistica.

Per tutti i servizi sono ammessi quali titoli di studio equipollenti i Diplomi di Licenza di Liceo classico, Liceo artistico, Istituto tecnico commerciale, Istituto magistrale, purchè i candidati che ne siano in possesso dimostrino, con apposito certificato, di avere esercitato la professione di disegnatore per almeno un anno.

Il limite massimo di età è elevato:

ad anni 36, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

ad anni 39 per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati o che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati ai termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 31 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per gli aspiranti che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, a sensi del R. decreto 22 novembre 1937, n. 2032.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo, nonchè per coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 del R. decreto-

legge 1° aprile 1935, n. 343. Si prescinde inoltre dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile e salariato non di ruolo che, alla data del 14 giugno 1941, presti ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni dello Stato.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica anche per il servizio in colonia che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere in via eccezionale un termine ulteriore per regolarizzarne la documentazione.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande;

c) che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa Italiana e i Possedimenti dell'Egeo;

d) i servizi e la specialità per cui intendono concorrere. E' in facoltà dei candidati di concorrere per più servizi ma, in ogni caso, limitatamente ad una specialità per ciascuno di essi;

e) le prove facoltative di lingue straniere che intendono sostenere.

I candidati che vengano in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi Universitari Fascisti. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra.

I certificati di appartenenza ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovranno contenere l'attestazione che l'iscrizione è stata ininterrotta ed essere in ogni caso vistati per ratifica dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice-Segretari del P.N.F. o da un Segretario Federale comandato presso il Direttorio Nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica dell'E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

I candidati ex combattenti non iscritti al P.N.F. potranno essere ammessi al concorso a condizione che comprovino di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F., ma la loro eventuale nomina è in ogni caso subordinata all'accettazione della domanda stessa;

3) certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato gli italiani non regnicoli, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale, nonchè i cittadini albanesi;

4) certificato, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

7) diploma originale (o copia autentica di esso) del titolo di studio indicato nel primo comma del precedente art. 2.

Non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

8) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato, anche in qualità di militarizzati o assimilati, alle relative operazioni militari, per i combattenti dell'attuale guerra e per coloro che rivestano la qualità di invalido di guerra — compresi quelli della guerra attuale — o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militre non isolato all'estero, anche se in qualità di assimilati o militarizzati.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno presentare il certificato di esito di leva.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati ed i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal competente Comitato provinciale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e vidimato dal Prefetto;

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tale caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

I candidati coniugati dovranno presentare il certificato di matrimonio e una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa l'autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso,

I candidati che abbiano figli viventi dovranno presentare anche lo stato di famiglia.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 6, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati che risiedono nelle Colonie, nonchè quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I candidati che risiedono all'estero potranno produrre i documenti prescritti entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale, fermo l'obbligo di presentare in termine la domanda di ammissione.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

1 Ufficiale ammiraglio o Generale o Direttore generale civile, Presidente;

1 Ufficiale superiore della Regia marina, membro;

1 Funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro.

Fanno parte della Commissione come membri aggregati:

a) 1 Ufficiale superiore per ciascuno dei servizi cui appartengono i posti messi a concorso;

b) 1 Impiegato del personale dei Disegnatori tecnici per ciascuna delle specialità per le quali è indetto il concorso.

Possono inoltre essere aggregati alla Commissione esperti per le prove facoltative di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di Segretario un Funzionario della carriera amministrativa.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in Roma ed eventualmente in altre sedi che il Ministero si riserva di designare. Le prove si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960, del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e a parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, dal R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, dalla legge 4 luglio 1941, n. 1080 nonchè dall'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1927, n. 2179 e nell'art. 3 della legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero anche se in qualità di militarizzati o assimilati nonchè degli invalidi della guerra attuale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nell'art. 4 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179 e nell'articolo 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, rispettivamente a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 e di coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati dello Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, di coloro che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 e fino al 31 luglio 1939, abbiano partecipato alle relative operazioni militari, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, nonchè dei cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, negli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 e nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, degli orfani dei cittadini che, in servizio militare non isolato all'estero, sono caduti in dipendenza delle relative operazioni militari, anche se in qualità di militarizzati o assimilati, e degli orfani dei caduti dell'attuale guerra;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 a favore di coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) nell'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233 a favore di coloro che siano soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 802,36 lorde oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al nuovo grado.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. Il Ministro: ARTURO RICCARDI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

I. *Composizione italiana* su tema di carattere generale.
II. *Matematica*: Problemi: uno di aritmetica od algebra e uno di geometria o di trigonometria secondo il programma della prova orale.
III. *Lingua estera*: Traduzione in italiano dal francese di un brano di carattere tecnico.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Traduzione in italiano dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e due le lingue indicate.

PROVA GRAFICA.

Per i concorrenti al servizio delle costruzioni navali e meccaniche (specialità navale):

a) Disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla sala o ad elementi dati.

b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Per i concorrenti al servizio delle costruzioni navali e meccaniche (specialità meccanico):

Disegno di parti di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini, rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite dalla commissione esaminatrice.

Per i concorrenti al servizio delle armi ed armamenti navali:

Schizzi a mano libera dal vero di organi di macchine, come valvole, giunti, ingranaggi, ecc., determinandone le quote in tutte le loro parti.

Sviluppo dai suddetti schizzi dei disegni costruttivi delle varie parti in iscala assegnata. In questa parte della prova non saranno dati più in visione gli oggetti rilevati dal vero.

Per i concorrenti al servizio del genio militare per la Regia marina:

1. Disegno di piante, sezioni e prospetti di costruzioni edilizie, stradali o marittime in base a schizzi, dati ed elementi indicati nel tema.

2. Ricavo da un disegno d'insieme di un fabbricato, di un'opera stradale e marittima, dei particolari richiesti e disegno di essi in scala opportuna.

PROVA ORALE.

Nozioni comuni a tutti i servizi e specialità:

a) *Matematica*. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Numeri frazionari: principali proprietà ed operazioni su di essi. Potenza di un numero; potenza con esponente intero, positivo, negativo o nullo. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi; calcolo di radicali; potenze con esponente frazionario. Frazioni e numeri decimali. Sistema metrico decimale; misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Numeri complessi. Proporzionalità tra le grandezze. Regole del tre semplice e del tre composto.

Espressioni letterali algebriche. Operazioni sui monomi e polinomi interi. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche; calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere. Teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita. Sistemi di equazione di primo grado. Problemi di primo grado. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo; problemi di secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi; proprietà relative; logaritmi a base dieci; uso delle tavole ed applicazioni. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

Nozioni preliminari di geometria piana. Rette, angoli, costruzione di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrati, parallelogrammi, rettangoli, trapezi, poligoni; misure delle rette, misure degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e circonferenze; corde; angoli al centro ed inscritti; poligoni inscrivibili e circoscrivibili; poligoni regolari. Equivalenza di figure piane; proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Rette e piani nello spazio. Angoli diedri. Poliedri e particolarmente il prisma, il parallelepipedo e la piramide. Cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei poliedri. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche, definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole logoritmiche, trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di solidi regolari.

b) *Fisica e chimica*. Movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze: composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici. Gravità: centro di gravità; caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti. Strumenti ottici ed in particolare i cannocchiali. Spettroscopia.

Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisici.

Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e cause che la modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.

Campo magnetico terrestre e declinazione e inclinazione magnetica. Induzione elettro-magnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motori a corrente continua ed a corrente alternata. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia. Illuminazione, telegrafia e telefonia. Radio-telegrafia.

Leggi delle combinazioni chimiche. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.

Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforoso e solforico. Ammoniaca. Acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati. Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

c) *Nozioni amministrative, corporative e di statistica*.

Ordinamento amministrativo dello Stato.

Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Ordinamento corporativo dello Stato. Carta del Lavoro. Associazioni sindacali. Federazioni. Confederazioni. Corporazioni. Consiglio nazionale delle corporazioni. Contratto collettivo di lavoro. Disciplina dei conflitti collettivi di lavoro. Magistratura del lavoro. Reati collettivi di lavoro.

Assicurazione degli operai.

Elementi di statistica.

Nozioni tecniche speciali.

Il candidato a seconda della specialità per la quale concorre deve dar prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso:

Per il servizio delle costruzioni navali e meccaniche (specialità navali):

Tipi di navi, sia mercantili che da guerra, sia a motore che a vela. Galleggianti diversi. Registri di classificazione.

Navi in legno. Scopo, disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.

Velatura e distribuzione di essa tra i diversi alberi. Piani di velatura. Centro velico.

Navi in ferro. Scopo, disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo. Strutture longitudinali e trasversali. Applicazione del registro italiano.

Scopo e principali accessori di allestimento e principali installazioni interne delle navi.

Scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.

Equilibrio dei galleggianti. Centro di carena e metacentro. Condizioni di stabilità. Momenti e bracci di stabilità. Curve di stabilità.

Metodi per eseguire i calcoli di spostamento e di stabilità per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.

Propulsione delle navi, resistenza dei fluidi al movimento e resistenza delle navi al moto diretto. Metodo Froude.

Proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali. Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.

Resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazioni, compressione, taglio, torsione, flessione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni.

Funzionamento dell'apparato motore completo di una nave. Propulsori.

Motrici principali. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

Caldaie di vario tipo. Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

Condensatori ad iniezione ed a superficie.

Tubolature. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

Motrici ausiliarie delle navi. Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

Motori a combustione interna ed a scoppio.

Per il servizio delle costruzioni navali e meccaniche (specialità meccanico):

Funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.

Produzione del vapore. Fornelli. Griglie. Polverizzatori. Combustibili. Tiraggio naturale ed artificiale.

Caldaie tubolari. Caldaie a tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero. Pregi e difetti relativi. Accessori delle caldaie. Surriscaldatori.

Tipi principali dei motori marini, cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti. Organi di trasmissione del movimento, organi esterni ed interni della distribuzione del vapore. Accessori. Volani e regolatori delle macchine tipo terrestre. Condensatori ad iniezione ed a superficie. Pompe d'aria di circolazione.

Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.

Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione. Nomenclatura. Funzionamento.

Propulsori. Alberi portaelica ed astucci. Cuscinetti reggispinta.

Macchine ausiliarie. Pompe. Elettori, Servomotori del timone. Argani e vericelli. Complessi elettrogeneratori. Distillatori. Trasmettitori d'ordini.

Proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ed organi elementari di apparati motori.

Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi.

Navi in legno ed in ferro. Nomenclatura delle varie parti delle strutture.

Velatura e nomenclatura relativa.

Accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

Per il servizio delle armi ed armamenti navali:

Funzionamento del vapore nelle motrici termiche. Pressione. Espansione. Distribuzione. Potenza indicata. Indicatore di Watt. Potenza effettiva. Freni dinamometrici. Torsiometri.

Tipi principali di macchine a vapore, loro funzionamento ed organi principali.

Tipi principali di macchine idrauliche e pneumatiche; loro funzionamento ed organi principali.

Motori a combustione interna ed a scoppio. Descrizione, nomenclatura, funzionamento.

Principali tipi di macchine elettriche. Organi principali, descrizione e nomenclatura.

Proporzionamento dei principali organi delle macchine.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni ad organi elementari di apparati motori.

Tipi di navi da guerra e mercantili. Nomenclatura generale delle navi. Velatura e nomenclatura relativa. Accessori di allestimento. Scopo e nomenclatura delle varie parti.

Per il servizio del genio militare per la Regia marina:

Principali materiali da costruzione, pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli, loro classificazione e caratteristiche.

Malte comuni ed idrauliche e loro componenti. Agglomeranti idraulici. Proprietà essenziali e modalità di preparazione ed impiego.

Scavi per fondazioni all'asciutto. Scarichi unitari a cui i terreni possono essere assoggettati secondo la loro costituzione. Scavi subacquei. Modalità d'esecuzione e mezzi di lavoro.

Fondazioni. Tipi da adottare in relazione alla consistenza del sedime ed al carico della costruzione.

Particolari costruttivi delle opere edilizie in genere, delle opere stradali e dei tipi più comuni di opere marittime, muri di sponda, moli e pontili.

Resistenza dei materiali. Formule empiriche più usate per il carico delle dimensioni delle strutture murarie.

Nozioni di geometria pratica e di proiezioni ortogonali. Materiali e strumenti da disegno. Norma da seguire nella collaudazione e riproduzione dei disegni.

Nozioni preliminari di altimetria e planimetria. Rilievi planimetrici ed altimetrici ed impiego degli strumenti topografici nei diversi casi. Profili, sezioni, piani quotati e piani a curve orizzontali. Piante, elevazioni e sezioni di fabbricati, opere stradali e marittime.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1672)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a due posti di aiutante capo tecnico principale nel ruolo degli aiutanti capi tecnici della Regia marina (grado 9°, gruppo C).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente riordinamento dei ruoli del personale civile della Regia marina;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio n. 23796:1175-2-7-6/1.3.1. in data 6 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di aiutante capo tecnico principale nel ruolo degli aiutanti capi tecnici della Regia marina (grado 9°, gruppo *C*) per i servizi idrografico, delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e armamenti navali, del genio militare per la Regia marina e dei fari e del segnalamento marittimo.

Art. 2.

Può prendere parte al concorso il personale civile tecnico di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di gruppo *C* che rivesta lo stesso grado o grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Per i concorrenti che siano richiamati alle armi oppure residenti in colonia o all'estero il termine è di 90 giorni.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti all'articolo seguente. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome, paternità e recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa e dichiarare che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa italiana e i Possedimenti dell'Egeo.

Art. 4.

A corredo della domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) documento comprovante il titolo di studio posseduto;

2) lo stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato;

3) documenti da cui risultino le eventuali benemerenze militari e politiche;

4) copia dello stato di servizio civile con indicazione delle note di qualifica attribuite nell'ultimo quinquennio, corredato di una particolareggiata relazione del competente ufficio sulle mansioni esercitate dall'aspirante e corrispondente giudizio;

5) certificato comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. rilasciato dall'autorità competente secondo le disposizioni in vigore;

6) ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre per comprovare l'idoneità a coprire il posto al quale aspira.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministero si riserva di assumere informazioni sulla condotta civile e politica dell'istante: esso è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso, e, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, può, con provvedimento non motivato e insindacabile negare l'ammissione stessa.

L'ammissione o l'esclusione dal concorso verrà comunicata ai singoli candidati.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta come in appresso:

1 ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

1 ufficiale superiore della Regia marina per ciascuno dei servizi indicati all'art. 1 del presente decreto, membro;

1 funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

1 funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 7.

La Commissione in base ai titoli e documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione complessiva che non potrà superare i 70 punti. Sarà riconosciuta l'idoneità ai candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai 42 punti.

Art. 8.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità della procedura ed approva la graduatoria.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel foglio d'ordini del Ministero della marina decide in via definitiva il Ministro, sentita eventualmente la Commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. Il Ministro: ARTURO RICCARDI

(1689)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a sei posti di primo aiutante capo tecnico nel ruolo degli aiutanti capi tecnici della Regia marina (grado 10°, gruppo C).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente riordinamento dei ruoli del personale civile della Regia marina;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio n. 23796:1175-2-7-6/1.3.1 in data 6 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di primo aiutante capo tecnico (grado 10°, gruppo *C*) nel ruolo degli aiutanti capi tecnici della Regia marina per i servizi idrografico, delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e armamenti navali, del genio militare per la Regia marina e dei fari e del segnalamento marittimo.

Art. 2.

Può prendere parte al concorso il personale civile tecnico di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di gruppo *C* che rivesta lo stesso grado o grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Per i concorrenti che siano richiamati alle armi oppure residenti in colonia o all'estero il termine è di 90 giorni.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti all'articolo seguente. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome, paternità e il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa e dichiarare che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa italiana e i Possedimenti dell'Egeo.

Art. 4.

A corredo della domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) documento comprovante il titolo di studio posseduto;

2) lo stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato;

3) documenti da cui risultino le eventuali benemerenze militari e politiche;

4) copia dello stato di servizio civile con indicazione delle note di qualifica attribuite nell'ultimo quinquennio, corredato di una particolareggiata relazione del competente ufficio sulle mansioni esercitate dall'aspirante e corrispondente giudizio;

5) certificato comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. rilasciato dall'autorità competente secondo le disposizioni in vigore;

6) ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre per comprovare l'idoneità a coprire il posto al quale aspira.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministero si riserva di assumere informazioni sulla condotta civile e politica dell'istante: esso è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso e, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, può, con provvedimento non motivato e insindacabile, negare l'ammissione stessa.

L'ammissione o l'esclusione dal concorso verrà comunicata ai singoli candidati.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta come in appresso:

1 ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

1 ufficiale superiore della Regia marina per ciascuno dei servizi indicati all'art. 1 del presente decreto, membro;

1 funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

1 funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 7.

La Commissione in base ai titoli e documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione complessiva che non potrà superare i 70 punti.

Sarà riconosciuta l'idoneità ai candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai 42 punti.

Art. 8.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità della procedura ed approva la graduatoria.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel foglio d'ordini del Ministero della marina decide in via definitiva il Ministro, sentita eventualmente la Commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

(1688) p. *Il Ministro:* ARTURO RICCARDI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a sei posti di aiutante disegnatore nel ruolo degli aiutanti disegnatori della Regia marina (grado 11°, gruppo C).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente riordinamento dei ruoli del personale civile della Regia marina;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio n. 23796: 1175-2-7-6/1.3.1 in data 6 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sei posti di aiutante disegnatore nel ruolo degli aiutanti disegnatori della Regia marina (grado 11°, gruppo *C*) per i servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e armamenti navali e del genio militare della Regia marina.

Art. 2.

Può prendere parte al concorso il personale civile tecnico di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di gruppo *C* che riveste lo stesso grado o grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Per i concorrenti che siano richiamati alle armi oppure residenti in colonia o all'estero il termine è di 90 giorni.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti all'articolo seguente. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome, paternità e il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa e dichiarare che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa italiana e i Possedimenti dell'Egeo.

Art. 4.

A corredo della domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) documento comprovante il titolo di studio posseduto;

2) lo stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato;

3) documenti da cui risultino le eventuali benemerenze militari o politiche;

4) copia dello stato di servizio civile con indicazione delle note di qualifica attribuite nell'ultimo quinquennio, corredato di una particolareggiata relazione del competente ufficio sulle mansioni esercitate dall'aspirante e corrispondente giudizio;

5) certificato comprovante la iscrizione del canditato al P.N.F. rilasciato dall'autorità competente secondo le disposizioni in vigore;

6) ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre per comprovare l'idoneità a coprire il posto al quale aspira.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministero si riserva di assumere informazioni sulla condotta civile e politica dell'istante; esso è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso e, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, può, con provvedimento non motivato e insindacabile, negare l'ammissione stessa.

L'ammissione o l'esclusione dal concorso verrà comunicata ai singoli candidati.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta come in appresso:

1 ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

1 ufficiale superiore della Regia marina per ciascuno dei servizi indicati a l'art. 1 del presente decreto, membro;

1 funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

1 funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 7.

La Commissione in base ai titoli e documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione complessiva che non potrà superare i 70 punti.

Sarà riconosciuta l'idoneità ai candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai 42 punti.

Art. 8.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità della procedura ed approva la graduatoria.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel foglio d'ordini del Ministero della marina decide in via definitiva il Ministro, sentita eventualmente la Commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1690)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a dieci posti di aiutante capo tecnico nel ruolo degli aiutanti capi tecnici della Regia marina (grado 11°, gruppo C).

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente riordinamento dei ruoli del personale civile della Regia marina;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio n. 23796:1175-2-7-6/1.3.1 in data 6 settembre 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dieci posti di aiutante capo tecnico nel ruolo degli aiutanti capi tecnici della Regia marina (grado 11°, gruppo *C*) per i servizi idrografico, delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e armamenti navali, del genio militare per la Regia marina e dei fari e del segnalamento marittimo.

Art. 2.

Può prendere parte al concorso il personale civile tecnico di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di gruppo *C* che rivesta lo stesso grado o grado immediatamente inferiore a quello da conferire.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.

Per i concorrenti che siano richiamati alle armi oppure residenti in colonia o all'estero il termine è di 90 giorni.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che nel termine suddetto non siano state corredate di tutti i documenti richiesti all'articolo seguente. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome, paternità e il recapito; debbono inoltre elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa e dichiarare che accettano qualsiasi destinazione comprese le Colonie dell'Africa italiana e i Possedimenti dell'Egeo.

Art. 4.

A corredo della domanda di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) documento comprovante il titolo di studio posseduto;

2) lo stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato;

3) documenti da cui risultino le eventuali benemerenze militari e politiche;

4) copia dello stato di servizio civile con indicazione delle note di qualifica attribuite nell'ultimo quinquennio, corredato di una particolareggiata relazione del competente ufficio sulle mansioni esercitate dall'aspirante e corrispondente giudizio;

5) certificato comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. rilasciato dall'autorità competente secondo le disposizioni in vigore;

6) ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre per comprovare l'idoneità a coprire il posto al quale aspira.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati o giacenti presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministero si riserva di assumere informazioni sulla condotta civile e politica dell'istante: esso è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso e, indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, può, con provvedimento non motivato e insindacabile, negare l'ammissione stessa.

L'ammissione o l'esclusione dal concorso verrà comunicata ai singoli candidati.

Art. 6.

La commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta come in appresso:

1 ufficiale ammiraglio o generale o direttore generale civile, presidente;

1 ufficiale superiore della Regia marina per ciascuno dei servizi indicati all'art. 1 del presente decreto, membro;

1 funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

1 funzionario della carriera amministrativa, segretario;

Art. 7.

La commissione in base ai titoli e documenti esibiti attribuirà a ciascuno degli aspiranti una votazione complessiva che non potrà superare i 70 punti.

Sarà riconosciuta l'idoneità ai candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai 42 punti.

Art. 8.

In base alle risultanze degli atti della commissione, il Ministro riconosce la regolarità della procedura e approva la graduatoria.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel foglio d'ordini del Ministero della marina, decide in via definitiva il Ministro, sentita eventualmente la commissione giudicatrice.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1692)

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti nei ruoli civili dell'Amministrazione della Regia marina

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 dicembre 1941-XX con il quale è stato indetto un concorso per esami a 15 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa centrale della Regia marina;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 novembre 1941 con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a 9 posti di chimico aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 novembre 1941-XX con il quale è stato indetto un concorso per esami a 7 posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi e armamenti navali;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 novembre 1941-XX con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a 4 posti di specialista aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 37914/2-7-6/1.3.1 R. a N. del 3 febbraio 1942-XX con la quale vengono stabiliti i giorni in cui i suddetti concorsi debbono espletarsi;

Decreta:

Gli esami per i concorsi a 15 posti di vice segretario, nel ruolo della carriera amministrativa centrale della Regia marina, a 9 posti di chimico aggiunto, nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali, a 7 posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico per le Direzioni armi e armamenti navali, a 4 posti di specialista aggiunto, nel ruolo degli specialisti del Laboratorio sperimentale di La Spezia, sono fissati nella località e nei giorni a fianco di ciascun concorso indicati:

1) Concorso a 15 posti di vice segretario (Roma) giorni 14, 15, 16, 17 maggio 1942-XX;

2) Concorso a 9 posti di chimico aggiunto per le D.A.A.N. (Livorno) giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 maggio 1942-XX;

3) Concorso a 7 posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto per le D.A.A.N. (Roma) giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 maggio 1942-XX;

4) Concorso a 4 posti di specialista aggiunto per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (La Spezia) giorni 26, 27, 28, 29, 30 giugno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 luglio 1942-XX.

Roma, addì 1° aprile 1942-XX

p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

(1687)

MINISTERO DELLE FINANZE

Varianti al concorso a posti di alunno d'ordine nel ruolo degli Uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, col quale venne autorizzato un concorso per 70 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro, riservandone la metà a favore dei chiamati alle armi per un concorso da bandire dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 6 dicembre 1941-XX, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 35 posti di alunno d'ordine in prova, nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro, riservando un eguale numero di posti a favore dei chiamati alle armi;

Vista la nota n. 36601-32633-1.3.1 in data 4 febbraio 1942-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il 10 % dei posti dei concorsi nei ruoli di gruppo *C*, autorizzati per l'anno XX, deve essere conferito per chiamata agli invalidi di guerra, e che, pertanto, dei predetti 70 posti, 7 debbono essere attribuiti a detti invalidi e i rimanenti 63 debbono essere conferiti mediante concorso, riservandone la metà ai chiamati alle armi;

Decreta:

I 35 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro, messi a concorso con il decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, sono ridotti a 31, riservando 32 posti a favore dei chiamati alle armi per concorsi da bandire dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

I posti ai quali possono partecipare le donne sono ridotti da 7 a 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1704)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dei concorsi a 27 posti d'ingegnere in prova ed a 17 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del Real Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti i decreti Ministeriali 28 ottobre 1941-XIX pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 dicembre 1941-XX, con i quali sono stati indetti i concorsi pubblici per la nomina ai gradi iniziali del ruolo degli ingegneri e del personale d'ordine del Real Corpo del genio civile;

Ritenuto la necessità di fissare un nuovo termine utile per la presentazione delle domande da parte dei candidati;

A termini del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine ultimo per la presentazione delle domande dei concorsi a 27 posti d'ingegnere in prova del Real Corpo del genio civile (grado 10°, gruppo *A*) ed a 17 posti di alunno d'ordine in prova del Real Corpo del genio civile (grado 13°, gruppo *C*) è fissato, al novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1942-XX

Il Ministro: GORLA

(1694)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.